

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 360° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 1998

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	<i>Pag.</i>	11
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	»	38
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	»	41
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	»	45
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	»	48
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	»	67
10 <sup>a</sup> - Industria .....	»	70
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	»	76
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità .....	»	87

**Commissioni riunite**

5 <sup>a</sup> (Bilancio) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) .....	<i>Pag.</i>	5
---	-------------	---

**Giunte**

Affari Comunità europee .....	<i>Pag.</i>	91
Elezioni e immunità parlamentari .....	»	3

---

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 1998

**141ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PREIONI

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*  
(A008 000, C21ª, 0064°)

Il PRESIDENTE comunica che, in data 30 settembre 1998, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la lettera con la quale il senatore Gianni Nieddu ha sollevato alcuni quesiti concernenti l'applicabilità dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.

*AUTORIZZAZIONI ALL'UTILIZZAZIONE DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE*

**Seguito dell'esame di questioni concernenti l'avvocato Filippo Alberto Scalone, senatore nella XII legislatura**  
(R135 000, C21ª, 0074°)

La Giunta prosegue l'esame, iniziato nella seduta del 16 luglio 1998 e proseguito nella seduta del 29 settembre scorso.

Riprende la discussione nel corso della quale intervengono i senatori GRECO, BERTONI, RUSSO, PASTORE, FASSONE, VALENTINO, CAPALDI ed il PRESIDENTE.

La Giunta delibera quindi che, al fine di acquisire i tabulati relativi al traffico dell'utenza telefonica di un senatore, l'Autorità giudiziaria deve previamente chiedere al Senato l'autorizzazione di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.

La Giunta delibera altresì, all'unanimità, che in ordine ai fatti esposti dall'avvocato Scalone sono emerse circostanze dalle quali risulta la

violazione dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, nei confronti di un senatore in carica ed affida al Presidente il compito di comunicare al Presidente del Senato le suddette determinazioni.

È infine rinviato l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

**COMMISSIONI 5ª e 13ª RIUNITE****5ª (Programmazione economica, bilancio)****13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 1998

**1ª Seduta**

*Presidenza del Presidente della 5ª Commissione*  
COVIELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

**IN SEDE REFERENTE****(3116) GIOVANELLI ed altri: Legge quadro in materia di contabilità ambientale****(3294) SPECCHIA ed altri: Norme in materia di contabilità ambientale nella Pubblica amministrazione**

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore per la 13ª Commissione BORTOLOTTO riferisce sui disegni di legge in titolo, rilevando che essi tendono a soddisfare l'esigenza di verificare le implicazioni ambientali delle politiche messe in atto dai soggetti pubblici, data la grossa rilevanza che tali implicazioni hanno assunto nel tempo contestualmente alla crescita dell'economia mondiale. Nel Quinto programma d'azione comunitario a favore dell'ambiente l'obiettivo di realizzare uno sviluppo sostenibile è opportunamente connesso con l'ampliamento degli strumenti tradizionali impiegati per l'elaborazione di statistiche economiche e con la revisione degli indicatori economici principali, quali il prodotto nazionale lordo, affinché rispettino il valore delle risorse naturali ed ambientali impiegate negli attuali processi produttivi; le medesime esigenze ed obiettivi sono individuati nel Libro bianco della Commissione europea sulla crescita, la competitività e l'occupazione.

Il problema di scegliere gli indicatori adatti, che sottende dei giudizi di valore e quindi è influenzato dalle condizioni socio-politiche, è sta-

to affrontato nell'ambito dell'Agenda XXI approvata a Rio de Janeiro nel 1992, essendo chiaro che gli indicatori generalmente in uso non danno informazioni sufficienti sulla sostenibilità dello sviluppo: è quindi necessario individuare nuovi indicatori che creino le fondamenta per le decisioni politiche ogni livello e contribuiscano ad una sostenibilità autoregolantesi del sistema ambientali e di sviluppo. L'organismo creato *ad hoc* nell'ambito della Commissione delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, in attuazione dell'Agenda XXI, ha elaborato alcune proposte di sistema di indicatori basati sull'integrazione fra aspetti economici ed ecologici, fra aspetti economici e sociali, nonché fra tutti e tre questi aspetti; è comunque auspicabile un ulteriore perfezionamento degli indicatori esistenti, anche sulla scorta delle esperienze più significative maturate al riguardo, come ad esempio la proposta elaborata dal Consiglio olandese per la ricerca sull'ambiente, che è ispirata al concetto di *ecocapacity*, cioè la capacità dell'ambiente di mantenere le sue funzioni ecologiche.

Difficoltà metodologiche di non poco conto comporta anche la compilazione di bilanci ambientali, una volta costruiti gli indicatori. Ciò in quanto tutti gli Stati sono legati in un complesso intreccio di rapporti commerciali, per cui gli effetti ecologici dell'economia e del sistema di vita di una nazione si ripercuotono da un livello locale a quello globale: è pertanto necessario stabilire se e come i danni legati all'importazione e all'esportazione possano essere ascritti al «conto ambientale» nazionale. Inoltre, per la riformulazione di strategie per un nuovo orientamento ecologico è necessario indagare la struttura causale dei danni ambientali e a tal fine occorre da un lato descrivere il contributo dei singoli settori economici, dall'altro stabilire quale importanza va attribuita al consumo privato.

I disegni di legge in esame propongono, sulla base di un piano di azione elaborato dal CNEL, l'introduzione della contabilità ambientale nella pubblica amministrazione italiana, rendendo operativo il sistema dei conti ambientali già a partire dal 2001 e i documenti di contabilità ambientale a partire dal 2002, con l'obiettivo finale di coinvolgere anche i privati in un salto di qualità culturale e di maggiore consapevolezza delle scelte di sviluppo. È attribuito alla pubblica amministrazione il compito di farsi carico dell'introduzione della contabilità ambientale, così come la scelta di indicare – come base su cui i comuni, le province e le regioni costruiranno i propri documenti di contabilità ambientale – i tre strumenti tecnici attualmente disponibili: il modulo di contabilità NAMEA, attraverso il quale le pressioni ambientali sono riferite alle attività responsabili di averle generate; il conto satellite delle spese per la protezione dell'ambiente (SERIEE) che fornisce informazioni sulla spesa sostenuta per produrre, finanziare o acquistare servizi di protezione ambientale; il sistema di indicatori settoriali di degrado ambientale, che misura in termini fisici la pressione esercitata sull'ambiente dai vari settori economici. Dopo aver indicato i compiti degli enti tecnici individuati, quali l'ISTAT, l'ANPA, le ARPA, l'ENEA, i disegni di legge delegano al Governo la definizione della struttura dei documenti di contabilità ambientale, la disciplina delle procedure per armonizzare i bilanci

pubblici in relazione al sistema di contabilità ambientale, nonché l'attuazione del regolamento comunitario sulle statistiche strutturali di impresa e l'integrazione del modello unico di dichiarazione ambientale e dei vari catasti esistenti.

Giudica opportune approfondite consultazioni con gli enti tecnici menzionati, i rappresentanti del CNEL, della fondazione ENI-Mattei, nonché degli altri soggetti (compresi docenti del Wuppertal Institute, come il professor Wolfgang Sachs) che potranno contribuire proficuamente al dibattito sia con riferimento agli aspetti tecnici, sia per quanto riguarda la verifica di fattibilità delle norme proposte.

Il relatore per la 5ª Commissione FERRANTE, dopo aver evidenziato che i disegni di legge all'esame delle Commissioni riunite affrontano la problematica dell'introduzione di un sistema di contabilità ambientale nell'ambito della pubblica amministrazione, osserva che l'esigenza dell'adozione di norme in materia di contabilità ambientale, che appare pienamente condivisibile, prende le mosse dalla progressiva affermazione, a livello internazionale e comunitario, del concetto di «sviluppo sostenibile» nella trattazione della questione ambientale considerata nel contesto delle strategie di sviluppo economico. A partire dal concetto di «sviluppo sostenibile», che viene riconosciuto come un obiettivo imprescindibile nell'azione di tutti gli operatori economici – pubblica amministrazione, famiglie e imprese – sono state elaborate infatti iniziative per la predisposizione di strumenti di verifica delle implicazioni ambientali delle politiche poste in essere, ivi compresa un'analisi sistematica del patrimonio naturale di cui ciascun Paese è dotato e delle variazioni (individuando unità di misura di tipo fisico o monetario) che esso subisce per effetto dei processi produttivi e di consumo.

Si tratta di una questione che ha trovato eco anche nei dibattiti parlamentari tenuti in occasione dell'esame dei documenti contabili e di programmazione economico-finanziaria. Ricorda, infatti, che la risoluzione del 24 giugno 1997, con la quale il Senato ha approvato il DPEF 1998-2000, già aveva impegnato il Governo ad attuare specifici interventi in campo ambientale, riferendosi specificamente al «rilancio di una nuova qualità di sviluppo sostenibile». In sede di approvazione del DPEF 1999-2001, poi, (si tratta della risoluzione del 13 maggio 1998) il Governo è stato impegnato a redigere, in via sperimentale, un bilancio in termini ambientali, per illustrare le spese che perseguono finalità di tutela dell'ambiente e sostenibilità in termini ambientali dello sviluppo economico. In particolare, fa riferimento all'avvio della redazione sperimentale di un bilancio in termini di eco-contabilità da allegare al bilancio dello Stato, prevedendo che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si strutturi adeguatamente per questo compito.

Fa presente, inoltre, che gli indirizzi espressi nelle citate risoluzioni parlamentari, e in particolare l'esigenza di un ampliamento degli strumenti tradizionali utilizzati per l'elaborazione di statistiche economiche, si fondano sulla considerazione della inadeguatezza e della scarsa significatività dell'attuale sistema di contabilità nazionale e di conti pubblici

nei riguardi della componente ambientale, sia sotto il profilo dei processi di produzione che di quelli di consumo. Tale inadeguatezza si riflette in una distorsione dei conti economici ordinari, derivante dalla mancata considerazione dei cosiddetti «costi occulti» ambientali, il che imporrebbe una revisione degli indicatori economici tradizionali che tenga conto in misura appropriata del fattore ambientale.

A questo proposito, ritiene opportuno ricordare che una contabilità nazionale dell'ambiente è auspicata principalmente per la diffusa convinzione di un progressivo esaurimento delle risorse naturali insieme a uno scadimento della qualità dell'aria, dell'acqua e del territorio, come effetto diretto della attività di produzione e di consumo. I sistemi di contabilità nazionale adottati dai diversi Paesi non tengono conto di questi processi, in particolare omettendo di rappresentare tra i costi di produzione l'uso delle risorse naturali, con l'effetto di fornire una misura sovrastimata del prodotto interno lordo. Occorrerebbe, quindi, pervenire ad una misura del prodotto nazionale coerente con uno sviluppo pulito e sostenibile dal punto di vista ambientale, che lasci intatto il capitale naturale esistente.

Dopo aver evidenziato che la convinzione della necessità dell'adozione di nuove forme di contabilità ha trovato espressione anche giuridica in appositi indirizzi e documenti, dall'Agenda XXI approvata al vertice ONU di Rio de Janeiro del 1992, al V Programma comunitario a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile, il Relatore si sofferma su criteri quantitativi che potrebbero favorire una efficace misurazione delle implicazioni ambientali delle politiche pubbliche e dei comportamenti posti in essere dagli operatori coinvolti nei processi di produzione e consumo. In proposito, evidenzia le difficoltà, in primo luogo di carattere concettuale, insite nella definizione del concetto di bilancio ambientale e della relativa eco-contabilità di supporto e sollecita, quindi, un'approfondita riflessione da parte delle Commissioni riunite eventualmente anche mediante il ricorso ad audizioni dei soggetti tecnici ed istituzionali necessariamente coinvolti nel processo di creazione del sistema di contabilità ambientale, come del resto auspicato anche dal relatore BORTOLOTTI. Dopo aver ricordato che un'attenta e utile disamina delle varie problematiche associate alla creazione di una contabilità ambientale è stata svolta in uno studio del CNEL, rileva che in esso si delinea un coerente programma di azioni finalizzate all'obiettivo richiamato e si sottolinea la necessità di individuare all'interno dei vari livelli istituzionali pubblici le strutture in cui incardinare le complesse attività conoscitive e gestionali che costituiscono il presupposto delle iniziative da promuovere. Il coinvolgimento della sperimentazione di soggetti pubblici di spesa e di governo, a partire da quello nazionale, consentirebbe di valutare sistematicamente le implicazioni ambientali dei documenti di programmazione economico-finanziaria, sulla base di un insieme di informazioni che descriverebbero le modificazioni del patrimonio naturale e che costituirebbero la base della contabilità ambientale.

Poiché agli impegni assunti in sede programmatica ha fatto riscontro finora un'attività di carattere meramente ricognitivo, a causa della già segnalata difficoltà di definizione del concetto di bilancio ambienta-

le, le iniziative in esame costituiscono un passo fondamentale per l'adozione nella pubblica amministrazione di un sistema di contabilità ambientale, intesa come un insieme di scritture dirette a rilevare le informazioni relative alle grandezze ambientali e alle grandezze economiche a queste connesse. La contabilità ambientale verrebbe in tal modo a costituire uno strumento di bilancio parallelo ed integrativo rispetto alla contabilità economico-finanziaria, con l'obiettivo di creare un sistema informativo statistico ambientale attraverso l'adozione di specifiche metodologie contabili, tra le quali cita il modulo di contabilità NAMEA (*National Accounting Matrix including Environmental Accounts*), il conto satellite della spesa per la protezione dell'ambiente e il sistema di indicatori settoriali di pressione ambientale. Lo scopo di pervenire ad una misurazione del prodotto interno lordo *corretto* dal punto di vista ambientale implicherebbe – a titolo esemplificativo – un ampliamento del conto patrimoniale (nel quale si tenga conto di tutte le risorse naturali e non solo di quelle sotto il diretto controllo umano), la sostituzione, nei conti dell'accumulazione, della nozione di investimenti lordi con quella di accumulazione netta di capitale, per tener conto della riduzione del capitale naturale conseguente al suo assorbimento nel processo produttivo. Ovviamente l'adozione di tali metodologie richiede la precisa individuazione dei compiti e degli impegni dei soggetti tecnici coinvolti, come l'ISTAT, l'ANPA e le ARPA, l'ENEA, il CNR e il sistema universitario, anche al fine di evitare inutili duplicazioni di competenze.

Si sofferma, infine, sull'opportunità di raccordare la creazione di un bilancio pubblico in termini ambientali con la recente riforma della struttura del bilancio dello Stato, ancora in fase di completamento, ricordando che il disegno di legge di bilancio, attualmente all'esame della Camera dei deputati, contiene per la prima volta l'individuazione delle funzioni-obiettivo, che insieme alle unità previsionali di base, costituiscono la prima articolazione delle poste di spesa. Rileva, in particolare, che la disaggregazione della spesa per funzioni-obiettivo dovrebbe consentire un criterio di classificazione della spesa dal punto di vista dello scopo, cioè della missione istituzionale a cui sono preposte le singole strutture amministrative, in modo da rendere possibile la misurazione del prodotto delle attività amministrative, anche, ove possibile, in termini di servizi finali resi ai cittadini. La realizzazione di un sistema di contabilità ambientale potrebbe, quindi, a suo avviso, costituire il presupposto per una più puntuale valutazione - anche sotto il profilo della rappresentazione contabile della spesa e eventualmente mediante l'istituzione di una apposita funzione-obiettivo – dei flussi finanziari registrati nel bilancio dello Stato, aventi conseguenze sulle grandezze e sui valori ambientali.

Sottolinea, conclusivamente, l'esigenza di tener conto degli orientamenti che si determinano in sede internazionale, nonché di valutare, ai fini della corretta copertura finanziaria del provvedimento, la possibilità di non prevedere un termine preciso di attuazione delle misure introdotte in modo da consentire la necessaria flessibilità nella utilizzazione delle risorse finanziarie stanziare.

I senatori LASAGNA e MANFREDI intervengono preliminarmente lamentando la mancata calendarizzazione rispettivamente dei disegni di legge nn. 2990 e 1874, da parte della 13ª Commissione, mentre si è provveduto con estrema tempestività a calendarizzare la presente seduta delle Commissioni congiunte su una problematica che non presenta analoghe caratteristiche di urgenza.

Il presidente della 13ª Commissione GIOVANELLI, su invito del senatore SPECCHIA, assicura che la questione della programmazione dei lavori della 13ª Commissione sarà affrontata al più presto nella sede più idonea, ovvero il competente Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il presidente COVIELLO elenca le audizioni proposte dai relatori, da svolgere in Uffici di Presidenza integrati riuniti: da un lato gli enti locali nelle associazioni relative, dall'altro lato la Ragioneria generale dello Stato; infine ENEA, ISTAT, CNR, fondazione ENI-Mattei, ANPA, ARPA, CNEL e rappresentanti del mondo accademico (sui quali si attendono indicazioni dai senatori che interverranno in discussione generale, in primo luogo i relatori); in una diversa sede, di tipo plenaria, potranno essere ascoltati il Ministro dell'ambiente e quello del tesoro, bilancio e programmazione economica.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**

GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 1998

**307ª Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
VILLONE

*Intervengono il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Bettinelli.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(3015) *Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri.

**(3339) BERTONI – *Misure per la prevenzione della corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione***.  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del giorno precedente.

All'articolo 5, il PRESIDENTE suggerisce di sopprimere le ultime parole della disposizione, la quale dovrebbe concludersi alle parole «pubbliche amministrazioni», dando così alla norma una portata più ampia. Si dichiara favorevole il sottosegretario BETTINELLI. Il senatore PASTORE suggerisce di sopprimere anche le parole precedenti fino a «procedimenti disciplinari». Aderisce il PRESIDENTE. L'emendamento soppressivo è quindi accolto, restando pertanto preclusi gli altri 5.1 e 5.2; è approvato l'articolo 5 nel testo modificato.

All'articolo 6, il PRESIDENTE si dichiara contrario all'emendamento 6.2; è favorevole all'emendamento 6.3, fatto salvo l'ultimo capoverso. Suggerisce comunque una riformulazione della parte finale della

disposizione (emendamento 6.6). Invita quindi a ritirare l'emendamento 6.4.

Il senatore ROTELLI aggiunge la propria firma all'emendamento 6.4, osservando che un obbligo generale, posto a carico di tutte le pubbliche amministrazioni, appare troppo gravoso, per cui è opportuna una limitazione a quelle amministrazioni soltanto che svolgono le attività richieste, escludendo quelle di più ridotte dimensioni. Il PRESIDENTE nota che l'emendamento non raggiunge comunque tale obiettivo, ma si dice sensibile all'esigenza segnalata. Il sottosegretario BETTINELLI rileva che la comunicazione di dati e notizie concerne elementi precisamente individuati. Insiste però il senatore ROTELLI. Il sottosegretario BETTINELLI suggerisce di sopprimere il carattere trimestrale della relazione, affidando alla Commissione il potere di stabilire le modalità di questa informativa. Il senatore PASTORE rileva che l'ambito soggettivo previsto dall'articolo 9 appare più esteso: sembra pertanto opportuno richiamare questa disposizione. Il PRESIDENTE riformula quindi la prima parte dell'articolo 6 (emendamento 6.7). Il senatore PINGGERA propone di far ricadere l'obbligo di comunicazione anche sulle amministrazioni giudiziarie. Il PRESIDENTE dissente sostenendo che le amministrazioni di appartenenza sono più direttamente a conoscenza delle eventuali pendenze giudiziarie del proprio personale. Il senatore MAGNALBÒ aderisce alla nuova formulazione del relatore e ritira quindi l'emendamento 6.4. Sono quindi accolti gli emendamenti 6.6 e 6.7. È approvato l'articolo 6 nel testo così modificato.

All'articolo 7, il PRESIDENTE fa presente che l'emendamento 7.1 è di mero coordinamento. Il senatore ROTELLI critica la formulazione dell'articolo. Il senatore PASTORE considera che la disposizione sarebbe meglio inserita all'articolo 2, dopo il comma 2. Il sottosegretario BETTINELLI non esclude una diversa collocazione della norma. Il PRESIDENTE propone da ultimo di approvare la norma stessa, con l'emendamento 7.1, con riserva di coordinamento od anche di eventuale soppressione, qualora il testo venisse reputato superfluo. Si dice favorevole a questa impostazione il ministro BASSANINI. È accolto l'emendamento 7.1 ed è quindi approvato l'articolo 7 nel testo così modificato.

All'articolo 8, il presidente VILLONE richiama l'attenzione sugli identici emendamenti 8.1, 8.3 e 8.7, soppressivi del comma 3, nonché sul proprio emendamento 8.8, soppressivo del comma successivo. Il senatore ROTELLI afferma che la Commissione è configurata, in sostanza, come un'autorità indipendente collocata presso le Camere, per cui alcune delle previsioni contenute nell'articolo non sono necessarie. Il PRESIDENTE propende per la soppressione dei commi 3 e 4, mentre si dice favorevole al mantenimento del comma 5, essendo difficile la coesistenza con il nuovo organismo. Il senatore MAGNALBÒ ritira l'emendamento 8.6. La Commissione approva quindi gli emendamenti 8.1 e 8.8, restando quindi assorbiti gli altri 8.3, 8.7 e preclusi gli emendamen-

ti 8.4 e 3.4, precedentemente accantonato. È approvato l'articolo 8 nel testo così modificato.

Il senatore ROTELLI interviene quindi in senso contrario sull'emendamento 8.0.1. Aderisce alle sue considerazioni il PRESIDENTE e l'emendamento stesso è quindi ritirato dalla senatrice PASQUALI.

All'articolo 9, il PRESIDENTE fa presente che anch'esso è da considerare sostituito dal proprio emendamento 10.4, presentato in luogo degli articoli da 10 a 16 del disegno di legge. Propone comunque di considerare come subemendamenti al proprio testo le proposte di modifica riferite all'articolo 9. Si esprime poi in senso contrario sugli emendamenti 9.2 e 9.5, del quale si riserva di proporre eventualmente una riformulazione. Si dice contrario altresì sulla prima parte dell'emendamento 9.1, considerandone troppo elastica la dizione. Osserva a questo proposito il senatore PASTORE che un meccanismo di adattamento dovrebbe comunque essere introdotto per non determinare disparità di trattamento tra realtà societarie diverse. Aggiunge poi che in base al codice civile la nozione di controllo risulta ben definita. Il PRESIDENTE si manifesta sensibile all'esigenza indicata, riservandosi un approfondimento; perplessità maggiori segnala invece sulle ultime parole della prima parte dell'emendamento («o comunque nominati con il concorso del socio pubblico»). Si dice poi favorevole al secondo e all'ultimo capoverso dell'emendamento, contrario al terzo.

Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il seguito dell'esame congiunto è rinviato alla seduta pomeridiana.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

### **308ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
VILLONE

*Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Bettinelli, per il lavoro e la previdenza sociale Garilli e per l'interno Sinisi.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA***(3551) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1998, n. 335, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario**

(Parere alla 11ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

La relatrice BUCCIARELLI ricorda il precedente decreto-legge in materia, limitato a prorogare la disciplina già vigente: il provvedimento in esame, viceversa, introduce una nuova regolamentazione, in ragione della necessità e dell'urgenza di provvedere nelle more della nuova normativa sull'orario di lavoro. Propone di esprimere un parere favorevole.

Senza discussione, la Commissione approva la proposta di parere.

*IN SEDE REFERENTE*

**(3015) Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri.

**(3339) BERTONI – Misure per la prevenzione della corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente VILLONE, relatore, riassume le questioni ancora da definire quanto agli emendamenti già riferiti all'articolo 9 e di comune accordo considerati quali subemendamenti al suo emendamento 10.4.

Si conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame congiunto.

**(3506) Delegificazione e codificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1998**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del giorno precedente.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 5.2 è stato già approvato in un nuovo testo. Rammenta anche che sono stati approvati gli emendamenti 5.6, 5.7, 5.10 e 5.4 (nuovo testo), mentre l'emendamento 5.9 è stato ritirato dal proponente.

Si procede all'esame dei residui emendamenti all'articolo 5. Sono dichiarati decaduti per l'assenza della proponente gli emendamenti 5.3 e 5.5. Anche l'emendamento 5.1 è dichiarato decaduto per l'assenza dei

proponenti, dopo che il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO hanno pronunciato un parere contrario.

L'emendamento 5.8 è invece accolto dalla Commissione, con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario BETTINELLI. La votazione sull'allegato all'articolo 5 è momentaneamente accantonata.

Si procede all'esame dell'emendamento aggiuntivo 5.0.1, sul quale il relatore VILLONE esprime un parere favorevole.

La Commissione approva l'emendamento.

Quanto all'emendamento 6.2, esso risulta del pari approvato, con l'avviso favorevole del RELATORE.

Sull'emendamento 6.1 esprime riserve il relatore VILLONE, non apparendo appropriata la qualifica di professionisti. Concorda il sottosegretario BETTINELLI.

Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento.

Quanto l'emendamento 6.0.1, il sottosegretario BETTINELLI sottolinea la differenza di compiti tra l'Ufficio per il coordinamento dell'iniziativa legislativa, più vicino all'attività di Governo in senso proprio, e l'Unità di cui all'articolo 3, che avrebbe una funzione eminentemente tecnica.

Replica la senatrice DENTAMARO, che ha proposto l'emendamento, osservando che ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 400 del 1988, i compiti affidati all'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo, coincidono in larga parte con quelli, di cui all'articolo 3 del disegno di legge, da conferire alla nuova Unità per la semplificazione.

Il relatore VILLONE ritiene che l'obiezione della senatrice DENTAMARO abbia un proprio fondamento e invita il Governo ad approfondire la questione.

Il sottosegretario BETTINELLI, nel ribadire l'indirizzo già manifestato in precedenza, tuttavia si riserva di considerare possibili soluzioni di coordinamento.

L'esame dell'emendamento è quindi accantonato.

Si procede all'esame degli emendamenti all'allegato 1.

Il relatore VILLONE si dichiara in linea di massima favorevole agli emendamenti aggiuntivi, salvo che vi siano specifiche e motivate obiezioni da parte del Governo. Invita però il proponente a ridimensio-

nare l'emendamento 1.All.1.26, per evitare di coinvolgervi una disciplina sostanziale in materia tributaria; sulle proposte di integrazione non corredate della indicazione delle fonti normative, invita i proponenti ad acquisire la relativa documentazione, eventualmente per le modifiche di coordinamento. Sugli emendamenti 1.All.1.23 e 1.All.1.24 formula la stessa obiezione già riferita all'emendamento 1.All.1.26. Si dichiara quindi favorevole all'emendamento 1.All.1.20, che molto opportunamente sopprime nell'allegato il procedimento n. 40. Quanto agli altri emendamenti soppressivi, ritiene necessaria una riflessione ulteriore.

Il sottosegretario BETTINELLI condivide le valutazioni del relatore, invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 1.All.1.19, 1.All.1.2 e 1.All.1.11, in quanto già soddisfatti dall'emendamento 1.All.1.16, presentato dal Governo; quanto all'emendamento 1.All.1.1, rileva l'erronea indicazione della fonte normativa, risolvibile comunque in sede di coordinamento. Sugli emendamenti privi di riferimento alle fonti normative, subordina il proprio avviso favorevole all'individuazione delle medesime e a una conseguente verifica di compatibilità con lo strumento di delegificazione e semplificazione.

Il senatore PINGGERA modifica l'emendamento 1.All.1.26 omettendone la parte riferita ai tributi, ritira l'emendamento 1.All.1.24 e motiva l'emendamento 1.All.1.23, che avrebbe un effetto di radicale semplificazione, particolarmente utile in materia.

Al riguardo, il relatore VILLONE conferma il suo orientamento, rivolto a non incidere sulle discipline sostanziali; invita il proponente a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno.

Il sottosegretario BETTINELLI si dichiara perplesso sull'emendamento 1.All.1.23, che potrebbe essere coperto dalla nuova disciplina sull'autocertificazione.

Il senatore PASTORE esprime riserve sulla proposta di modifica, poiché essa si riferisce esclusivamente al sistema tavolare, vigente esclusivamente in una porzione limitata del territorio nazionale.

Il senatore ANDREOLLI osserva che in materia l'autocertificazione potrebbe non essere sufficiente allo scopo.

Il senatore PINGGERA precisa che il riferimento alla nota di trascrizione nei registri immobiliari tiene conto anche dell'ordinamento comune e ricorda il sistema vigente circa l'istituto del maso chiuso, già semplificato nel senso perseguito dall'emendamento.

Il relatore VILLONE insiste nel ritenere eccessiva la portata dell'emendamento nel contesto normativo di cui si tratta.

Il senatore PINGGERA ritira l'emendamento.

Il senatore SCHIFANI ritira l'emendamento 1.All.1.19. L'emendamento 1.All.1.2 è dichiarato decaduto in assenza dei proponenti. È ritirato anche l'emendamento 1.All.1.11.

Sono quindi approvati tutti i residui emendamenti aggiuntivi riferiti all'allegato 1, con la riserva di integrare e correggere, in sede di coordinamento, quelli privi di riferimenti alle fonti normative e quelli contenenti riferimenti erronei alla normativa vigente.

È approvato anche l'emendamento soppressivo 1.All.1.20.

È accantonata la votazione degli altri emendamenti soppressivi.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto concernente l'integrazione del decreto interministeriale 24 dicembre 1997 di programmazione dei flussi di ingresso dei cittadini stranieri extracomunitari per l'anno 1998 (n. 340)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni e condizioni)  
(R139 000, C01ª, 0025°)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del giorno precedente.

Interviene il senatore PASTORE, sostenendo che mediante sanatorie in vario modo disposte si finisce per legittimare gli ingressi clandestini. Auspica pertanto che si modifichi questo sistema.

Il senatore LUBRANO DI RICCO ricorda che durante la discussione del disegno di legge di modifica della normativa sull'immigrazione era stato accolto un ordine del giorno, suggerito anche dalla sua parte politica, il quale prevedeva una regolarizzazione ispirata a criteri più estensivi. Chiede pertanto che il Governo provveda alla modifica dello schema di decreto in adeguamento all'atto di indirizzo allora approvato.

Il sottosegretario SINISI rileva che il provvedimento non procede ad una sanatoria, ma ottempera al meccanismo delle quote previsto dal testo unico sull'immigrazione, tenendo conto innanzitutto degli individui già presenti nel paese. Lo schema di decreto si conforma quindi a norme giuridiche di grado superiore ed agli indirizzi contenuti nel Documento programmatico, il quale ha conseguito il parere favorevole delle competenti Commissioni delle due Camere. Si sofferma poi su alcuni passi di tale Documento, i cui contenuti si riflettono nel provvedimento in esame. La data limite del 27 marzo è stabilita nel Documento, mentre il decreto legislativo n. 286 del 1998 stabilisce precisi vincoli e requisiti-

ti. Il Governo terrà comunque conto, nella propria discrezionalità, delle osservazioni emerse nel corso del dibattito in vista di una politica strategica dell'immigrazione. Non è comunque possibile prescindere dal sistema delle quote: se la quota stabilita di 32 mila unità dovesse rivelarsi inadeguata, si interverrà con i successivi provvedimenti amministrativi.

Il relatore GUERZONI dissente dall'intervento del senatore Pastore, dal momento che non appare ragionevole promuovere ulteriori ingressi trascurando le presenze già in atto nel paese. Anche l'osservanza del limite temporale del 27 marzo è obbligatoria per rimanere aderenti alle finalità delle leggi recentemente approvate dalle Camere. Auspica infine che la questione degli studenti stranieri possa essere affrontata nel regolamento attuativo, ferma restando l'autonomia universitaria ed utilizzando in parte le quote disponibili a valere sul 1999. Propone infine di esprimere un parere favorevole recante una serie articolata di indicazioni al Governo. Con esso si chiede di verificare la congruità del termine per la presentazione delle domande di regolarizzazione previsto al 30 novembre 1998, provvedendo ad un eventuale prolungamento in relazione: a) all'elevato numero dei potenziali interessati, come documentato dalla relazione del Governo sull'argomento, e alle difficoltà di reperimento delle documentazioni richieste; b) alle difficoltà organizzative delle strutture amministrative nel territorio, spesso al di sotto degli organici previsti; si chiede, inoltre, di verificare nei territori provinciali, da parte dei prefetti, l'eventualità di attivare apposite conferenze di servizi, per dar luogo a un coordinamento e a un eventuale sportello unico per le domande di cui agli articoli 3 e 4 coinvolgendo Questura, Comuni, Provincia, Direzione provinciale del lavoro, INPS, Camera di Commercio, sindacati, associazioni imprenditoriali e del volontariato; occorre anche assumere iniziative volte a pubblicizzare il provvedimento presso gli immigrati e le loro associazioni, i sindacati e le associazioni imprenditoriali e quelle del volontariato. In materia di requisiti richiesti per la regolarizzazione per lavoro, è necessario far riferimento: a) all'articolo 409 del Codice di procedura civile, al *part-time*, ai lavori atipici, multipli, ai soci dipendenti di imprese cooperative; b) alle situazioni che derivano dai «contratti di riallineamento» e dai provvedimenti del Governo per l'emersione dalle situazioni di irregolarità; per gli studenti non regolarizzabili nell'ambito delle quote, sono opportuni criteri e requisiti per la regolarizzazione da inserire nel regolamento generale attuativo di prossima presentazione al parere delle commissioni parlamentari, con riferimento a quanto stabilisce l'articolo 39, comma 3, lettere a) e b) del testo unico delle norme sull'immigrazione. Si chiede inoltre al Governo di disporre affinché nel decreto sui flussi per il 1999, di prossima presentazione alle Camere per il parere, una parte della quota sia riservata alla regolarizzazione anche con riferimento all'istituto delle garanzie previsto dalla legge n. 40 del 1998 e la cui attivazione sarà oggetto del regolamento attuativo. Si auspica inoltre che per tutti coloro che ne avranno i requisiti siano fissati i criteri di priorità per il ri-

conoscimento della regolarizzazione e consentita la permanenza nel paese per quanti, regolarizzabili, sulla base dei requisiti richiesti, non potranno usufruire della quota integrativa del 1998 poiché in esubero rispetto ad essa.

Intervengono quindi, con alcune richieste di chiarimento, i senatori LUBRANO DI RICCO e MAGNALBÒ, ai quali risponde il RELATORE. Il senatore MARCHETTI chiede a sua volta che l'ultima parte del parere sia intesa come una condizione, onde esprimere un maggior vincolo nei confronti del Governo. Rileva comunque il PRESIDENTE che eventuali condizioni non possono modificare la natura del parere. Il senatore PASSIGLI dubita dell'utilità di formulare vere e proprie condizioni, che considera non coerenti con la natura del parere parlamentare. Il RELATORE ritiene di dover mantenere la propria impostazione, in aderenza al dettato legislativo, ma si dice disponibile a modificare la propria proposta intendendo come condizione la parte finale del parere.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore, il cui ultimo periodo va inteso come una condizione rivolta al Governo.

*SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3521, RECANTE NUOVE NORME IN FAVORE DELLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA*

(A007 000, C01ª, 0120ª)

In vista della discussione in sede deliberante del disegno di legge in titolo, da avviare nella settimana successiva, il presidente VILLONE propone di fissare sin d'ora un termine per la presentazione di emendamenti.

Conviene la Commissione e il termine è fissato per le ore 18 di mercoledì 7 ottobre 1998.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3015****Art. 5.**

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «nei confronti» fino alla fine.*

**5.3**

PASTORE

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere d), e), f) e g)».*

**5.1**

LISI

**5.2** (identico all'em. 5.1)

DENTAMARO

**Art. 6.**

*Al comma 1, sostituire le parole da: «Le pubbliche amministrazioni» fino a: «risultino i» con le altre: «Le amministrazioni cui appartengono i soggetti sottoposti agli obblighi di dichiarazione della situazione patrimoniale sono tenute a dare immediata comunicazione alla Commissione, secondo le modalità determinate dalla medesima, dei».*

**6.7**

IL RELATORE

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «e secondo le modalità determinate alla medesima», fino a: «a carico del proprio personale, nonché».*

**6.2**

VEGAS

*Al comma 1, dopo le parole: «del proprio personale, nonchè» sopprimere la parola: «tutte»;*

*sostituire le parole: «che la» con la seguente: «della»;*

*dopo la parola: «Commissione», inserire le seguenti: «che la stessa»;*

*dopo le parole: «utile acquisire», aggiungere le seguenti: «con provvedimento motivato».*

**6.3**

BESOSTRI, MUNDI, ANDREOLLI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «tutte le» fino alla fine con le seguenti: «eventuali notizie inerenti ai compiti istituzionali della Commissione, anche su richiesta motivata della stessa».*

**6.5**

DENTAMARO

*Al comma 1, sostituire le parole: «e i dati inerenti» fino alla fine, con le altre: «sulle attività delle amministrazioni che la Commissione ritenga utili allo svolgimento dei propri compiti istituzionali».*

**6.6**

IL RELATORE

*Aggiungere il seguente comma:*

*«1-bis. Le amministrazioni di appartenenza dei soggetti di cui alla lettera d), comma 1 dell'articolo 9, sono tenute a fornire trimestralmente alla Commissione e secondo le modalità determinate dalla medesima la relazione di cui al comma 1».*

**6.4**

PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, SILIQUINI

## **Art. 7.**

*Sopprimere le parole: «e dal comma 2 dell'articolo 4».*

**7.1**

IL RELATORE

## **Art. 8.**

*Sopprimere il comma 3.*

**8.1**

BESOSTRI, MUNDI, ANDREOLLI

**8.3** (identico all'em. 8.1)

LISI

**8.7** (identico all'em. 8.1)

DENTAMARO

*Al comma 3, sostituire le parole: «può segnalare», con la seguente: «segnala».*

**8.4**

PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, SILIQUINI

*Sopprimere il comma 4.*

**8.8**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. La Commissione può chiedere, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, informazioni e dati agli organismi dell'Unione europea e delle Nazioni unite per il tramite, secondo le rispettive competenze, del Ministero degli affari esteri e del Ministero di grazia e giustizia».

**8.5**

PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, SILIQUINI

*Al comma 4, sostituire le parole: «dell'Unione europea e delle Nazioni unite» con le seguenti: «internazionali, cui l'Italia partecipa».*

**8.2**

BESOSTRI, MUNDI, ANDREOLLI

*Sopprimere il comma 5.*

**8.6**

PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, SILIQUINI

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Incentivazione dell'andamento delle Pubbliche amministrazioni)*

1. Al fine di incentivare al massimo il buon andamento delle pubbliche amministrazioni, un decimo di tutte le nomine a posti di livello

dirigenziale per le quali sia prevista una deliberazione o una proposta o una designazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri o di singoli ministri, deve essere effettuata attingendo da un elenco fornito dalla Commissione sulla base delle risultanze emerse nel corso della sua attività.

2. A questo fine il Presidente del Consiglio comunica alla Commissione entro il 31 dicembre ed il 30 giugno di ciascun anno il numero complessivo di nomine a livello dirigenziale, articolate secondo il livello e secondo il tipo di amministrazione cui si riferiscono, che intende effettuare nei sei mesi successivi e per le quali sia prevista una deliberazione o una proposta o una designazione da parte del Presidente del Consiglio stesso, del Consiglio dei ministri o di singoli ministri. La Commissione sulla base dei dati da lui acquisiti nel corso della sua attività relativamente al buon andamento degli uffici, alla loro trasparenza ed alla più efficiente ed efficace cura degli interessi rientranti nella loro competenza, formula un elenco di candidati almeno pari, per ciascun livello dirigenziale e per ciascun tipo di amministrazione, ad un terzo del numero delle nomine che si prevede vengano effettuate. Un decimo delle nomine viene quindi effettuato attingendo dall'elenco fornito dalla Commissione».

**8.0.1**

PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, SILIQUINI

## **Art. 9.**

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che non siano membri del Senato o della Camera».*

**9.3**

PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, SILIQUINI

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «individuati con decreto», fino a: «su proposta della Commissione».*

**9.2**

VEGAS

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «adozione di rilevanti atti discrezionali», con le seguenti: «adozione di atti amministrativi di indirizzo».*

**9.5**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «superiore al cinquanta per cento» aggiungere le seguenti: «ovvero per un importo tale da attribuire*

il controllo della società ovvero designati o comunque nominati con il concorso del socio pubblico;

*Alla medesima lettera sostituire le parole: «e a condizione che queste superino» con le altre: «o allorché il concorso superi comunque»;*

*Alla lettera e), dopo a parola: «magistrati» aggiungere le altre: «anche onorari»;*

*sopprimere la lettera g).»*

**9.1**

PASTORE, MAGGIORE

*Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che non rientrino in altra categoria già prevista nel presente comma».*

**9.4**

PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, SILIQUINI

## **Art. 10.**

*Sostituire gli articoli da 10 a 16 con i seguenti:*

### **«Art. 10.**

*(Obbligo di dichiarazione della situazione patrimoniale)*

1. Sono tenuti alla presentazione di una dichiarazione della situazione patrimoniale, con i contenuti prescritti dall'articolo 11:

- a) i senatori e i deputati;
- b) il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato;
- c) i componenti degli organi elettivi e di governo delle regioni, dei comuni, delle province o di altri enti locali;
- d) i dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
- e) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, individuati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ai quali sono affidate responsabilità di gestione o di adozione di rilevanti atti discrezionali;
- f) gli economi e i consegnatari o agli altri dipendenti incaricati di provvedere agli acquisti di beni o servizi;
- g) i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati e i direttori generali di istituti ed enti pubblici, anche economici, la cui nomi-

na, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Consiglio dei ministri o a singoli ministri, o agli organi di governo di regioni, province o altri enti locali;

*h)* i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati e i direttori generali delle società al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al 50 per cento;

*i)* i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati e i direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrono lo Stato o enti pubblici in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua di lire un miliardo;

*j)* i direttori generali delle aziende autonome dello Stato;

*k)* i magistrati di ogni ordine e grado;

*l)* i componenti elettivi degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare;

*m)* i componenti della Commissione.

## **Art. 11.**

### *(Presentazione della dichiarazione patrimoniale)*

1. I soggetti di cui al precedente articolo presentano, entro i novanta giorni successivi alla proclamazione del risultato elettorale, all'accettazione della nomina, o alla presa di servizio nell'ambito del rapporto d'impiego, una dichiarazione della propria situazione patrimoniale comprendente:

*a)* copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

*b)* una dichiarazione sotto la propria responsabilità concernente i rapporti di deposito intrattenuti con aziende di credito in Italia e all'estero, con l'amministrazione postale, con società fiduciarie, con intermediari finanziari; il possesso di titoli di Stato e di valori mobiliari di qualsiasi genere emessi da enti pubblici e da società; i diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri.

2. I parlamentari eletti presentano altresì una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la campagna elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica o dalla lista di cui hanno fatto parte. La dichiarazione deve essere presentata alla amministrazione della Camera di appartenenza.

3. Le dichiarazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* del precedente comma 1 sono presentate all'amministrazione presso la quale si svolge il mandato, l'incarico o il rapporto di impiego, e devono essere rinnovate annual-

mente fino all'anno successivo a quello di cessazione del mandato, incarico o rapporto d'impiego.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri e i sottosegretari di Stato non parlamentari, i componenti della Commissione, i componenti degli organi di autogoverno delle magistrature sono tenuti a presentare le dichiarazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma 1 all'Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica. I magistrati presentano le dichiarazioni medesime all'organo di autogoverno.

5. I soggetti compresi in più di una delle categorie di cui all'articolo 6, comma 1, presentano la dichiarazione ad una sola amministrazione tra quelle di riferimento, rilasciando una dichiarazione in tal senso alle altre amministrazioni interessate.

6. Le dichiarazioni di cui alla lettera *b*) del comma 1 sono segrete. Salvi i casi previsti dalla legge, la divulgazione di tali dichiarazioni é punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

### **Art. 12.**

#### *(Anagrafi patrimoniali)*

1. Le amministrazioni cui vengono presentate le dichiarazioni istituiscono, qualora non siano già previste dalla legge, anagrafi patrimoniali dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1.

2. Le modalità di tenuta e funzionamento delle anagrafi, e di accesso ai dati, sono stabilite con regolamento ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e delle competenti commissioni parlamentari, e sentita l'AIPA per quanto concerne gli aspetti tecnici.

3. I pareri di cui al comma 2 sono adottati entro trenta giorni dalla richiesta.

4. Le Amministrazioni presso le quali è già istituita un'anagrafe patrimoniale la uniformano a quanto previsto dal regolamento di cui al comma 2.

5. La Commissione vigila, d'intesa con l'AIPA, sulla tenuta delle anagrafi patrimoniali di cui al presente articolo.

### **Art. 13.**

#### *(Istituzione di un sito Internet per le dichiarazioni patrimoniali)*

1. I dati contenuti nelle anagrafi di cui all'articolo 12 sono trasmessi anche per via informatica alla Commissione, che istituisce e cura la tenuta di un sito *Internet* cui è consentito l'accesso negli stessi limiti di cui al medesimo articolo 12, comma 2.

**Art. 14.***(Mancata dichiarazione)*

1. Gli elenchi di chi ha omesso di presentare le dichiarazioni sono resi pubblici dalle Amministrazioni cui le dichiarazioni dovevano essere presentate.

2. L'Amministrazione finanziaria avvia un accertamento patrimoniale a carico dei soggetti che non abbiano sanato l'omessa dichiarazione entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza dell'originario termine per la presentazione. A tal fine alla scadenza del trentesimo giorno le Amministrazioni comunicano i nominativi degli interessati alla Amministrazione finanziaria. La mancata comunicazione è assoggettata alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 7.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, chi ha omesso di presentare la dichiarazione di cui all'articolo 11 è sospeso da ogni funzione o compito inerente il mandato, l'incarico o il rapporto di impiego, e da ogni relativo emolumento o indennità, fino alla presentazione della dichiarazione medesima.

4. Qualora della omessa dichiarazione si rendano responsabili il Presidente del Consiglio dei ministri o i Ministri, la sospensione ha ad oggetto unicamente gli emolumenti percepiti in ragione della carica, e gli atti sono rimessi a cura delle Presidenze delle Camere alle Assemblee.

**Art. 15.***(Accertamenti patrimoniali casuali)*

1. Tra i soggetti di cui all'articolo 10 vengono annualmente sorteggiati quelli da sottoporre a un accertamento patrimoniale.

2. La Commissione determina i criteri del sorteggio, in modo tale da assicurare tra i sorteggiati una equilibrata presenza di appartenenti a tutte le categorie, La Commissione determina altresì annualmente il numero totale dei sorteggiati, comunque in misura non superiore all'1% di ciascuna categoria, e tenendo conto della compatibilità dell'impegno richiesto con le attività istituzionali della Guardia di finanza.

3. Chi è sottoposto ad accertamento patrimoniale viene escluso dal sorteggio per i due anni successivi.

**Art. 16.***(Dichiarazioni infedeli)*

1. Alla condanna definitiva a pene detentive superiori a ... anni per reati fiscali, in rapporto ai quali risulti accertata la presentazione di dichiarazioni infedeli o tese ad occultare variazioni della situazione patrimoniale, segue l'immediata cessazione dall'incarico o dal rapporto di impiego, la preclusione di ogni ulteriore nomina o conferimento di incarico da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica, la preclusione di ogni successiva instaurazione di rapporto di impiego, la ineleggibilità in ogni successiva elezione nazionale, regionale, locale».

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3506****Art. 1.**

*Al comma 2, dopo la parola: «interessate», inserire le seguenti: «, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori,».*

**1.1**

LUBRANO DI RICCO

*Nell'allegato 1, dopo il n. 10), inserire il seguente:*

*«10-bis) Procedimento per l'iscrizione a ruolo di procedimenti giudiziari civili, amministrativi, penali e in materia fiscale di esecuzione civile mobiliare ed immobiliare, del procedimento in camera di consiglio e di affari non contenziosi e similari tutti, e del procedimento di rilascio di copie di atti e sentenze in tutte le dette procedure con abolizione dell'imposta di bollo per atti giudiziari, dei diritti di cancelleria, dei diritti di copia ed similari e dei diritti e delle spese di notifica ed affini con sostituzione degli stessi tutti con unico versamento a scaglioni a secondo il valore della causa e con esenzione delle cause fino ad una soglia di valore da fissare (p.e. inferiore a 10.000.000).*

*Legge 8 agosto 1895, n. 556.*

*R.D. 9 febbraio 1896, n. 25.*

*D.Lgs 9 aprile 1949, n. 486.*

*Legge 24 dicembre 1976, n. 900.*

*Legge 21 febbraio 1989, n. 99.*

*D.M. 24 settembre 1990.*

*Legge 15 novembre 1973, n. 734.*

*R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443.*

*R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368.*

*D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447.*

*R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.*

*Legge 3 aprile 1979, n. 103.*

*Legge 11 maggio 1971, n. 390.*

*D.P.C.M. 24 giugno 1976.*

*D.P.R. 18 dicembre 1972, n. 1095.*

*D.M. 2 maggio 1973.*

*D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.*

*Legge 25 aprile 1957, n. 283.*

D.M. 7 giugno 1973.  
D.M. 5 luglio 1973.  
D.M. 11 settembre 1978.  
D.M. 16 giugno 1982.  
D.M. 5 marzo 1985.  
D.M. 12 aprile 1988.  
D.M. 16 maggio 1988.  
Legge 29 dicembre 1990, n. 405.  
D.P.R. 26 ottobre 1982, n. 641.  
D.M. 21 agosto 1961.  
D.L. 19 dicembre 1984, n. 853.  
D.L. 30 maggio 1988, n. 173.  
D.M. 23 dicembre 1991».

**1.All.1.26**

PINGGERA

*Nell'allegato 1, al n. 19), aggiungere le seguenti parole: «e delle armi artistiche, rare ed antiche».*

**1.All.1.10**

MAGNALBÒ, PASQUALI

*Nell'allegato 1, comma 1, dopo il n. 19), inserire il seguente:*

*«19-bis) Procedimento per la concessione del porto d'armi per uso personale.*

*R.D. 18 giugno 1931, n. 773; R.D. 6 maggio 1940, n. 635; decreto ministero sanità 28 aprile 1998».*

**1.All.1.9**

SPERONI, GASPERINI

*Nell'allegato 1, dopo il n. 21), inserire il seguente:*

*«21-bis) Procedimento per la conclusione di contratti degli enti locali con abolizione dell'obbligo di invio di copia del contratto al commissario del Governo.*

*D.L. 152/91, art. 15 e legge 12 luglio 1991, n. 203».*

**1.All.1.22**

PINGGERA

*Nell'allegato 1, sostituire il n. 27), con il seguente:*

*«27) Procedimento per l'immatricolazione, i passaggi di proprietà e la reimmatricolazione.*

*Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Capo III, Sezione III;  
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;*

*R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510 e R.D. 29 luglio 1927, n. 1814;*

*R.D. 15 marzo 1927, n. 436;*

*legge 9 luglio 1990, n. 187;*

*legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni;*

*D.M. 2 ottobre 1992, n. 514».*

**1.All.1.19**

SCHIFANI

*Nell'allegato 1, al n. 27), dopo le parole: «decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, capo III, sezione III», aggiungere le seguenti:*

*«D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;*

*R.D. 29 luglio 1927, n. 1814;*

*R.D. 15 marzo 1927, n. 436;*

*legge 9 luglio 1990, n. 187;*

*legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni;*

*D.M. 2 ottobre 1992, n. 514».*

**1.All.1.2**

SPERONI, GASPERINI

*Nell'allegato 1, al n. 27), aggiungere le seguenti parole: «e le norme riguardanti il PRA».*

**1.All.1.11**

MAGNALBÒ, PASQUALI

*Nell'allegato 1, al n. 27), aggiungere le seguenti parole:*

*«regio decreto legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito in legge dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510;*

*regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814;*

*legge 9 luglio 1990, n. 187».*

**1.All.1.16**

IL GOVERNO

*Nell'allegato 1, sopprimere il n. 28).*

**1.All.1.17**

SCHIFANI

**1.All.1.28** (identico all'em. 1.All.1.17)

LUBRANO DI RICCO

*Nell'allegato 1, sopprimere il n. 31).*

**1.All.1.18**

SCHIFANI

**1.All.1.29** (identico all'em. 1.All.1.19)

LUBRANO DI RICCO

*Nell'allegato 1, sopprimere il n. 37).*

**1.All.1.27**

LUBRANO DI RICCO

*Nell'allegato 1, dopo il n. 38), inserire il seguente:*

«38-bis). Procedimento per l'assoggettamento a vincolo dei beni artistici, architettonici e culturali».

**1.All.1.12**

MAGNALBÒ, PASQUALI

*Nell'allegato 1, dopo il n. 38), inserire il seguente:*

«38-bis). Procedimento per la contrazione di mutui e finanziamenti presso la Cassa Depositi e prestiti e istituti bancari pubblici».

**1.All.1.13**

MAGNALBÒ, PASQUALI

*Nell'allegato 1, al n. 39), aggiungere le seguenti parole: «e del regime concessorio e autorizzativo in genere».*

**1.All.1.14**

MAGNALBÒ, PASQUALI

*Nell'allegato 1, sopprimere il n. 40).*

**1.All.1.20**

DENTAMARO

*Nell'allegato 1, dopo il n. 48), aggiungere il seguente:*

«48-bis) Procedimento relativo alla commercializzazione di carburante avio negli aeroporti minori.  
legge 5 maggio 1957, n. 271».

**1.All.1.1**

SPERONI, GASPERINI

*Nell'allegato 1, dopo il n. 48), aggiungere il seguente:*

«48-bis) Procedimento relativo alla iscrizione e alla cancellazione degli aeromobili dai Pubblici Registri e alla documentazione obbligatoria.

R.D. 30 marzo 1942, n. 327, artt. 753, 775».

**1.All.1.3**

SPERONI, GASPERINI

*Nell'allegato 1, dopo il n. 48), aggiungere il seguente:*

«48-bis) Procedimento relativo ai trasferimenti di proprietà degli aeromobili.

R.D. 30 marzo 1942, n. 327, artt. 861-873».

**1.All.1.4**

SPERONI, GASPERINI

*Nell'allegato 1, dopo il n. 48), aggiungere il seguente:*

«48-bis) Procedimento per l'istituzione e l'uso di aviosuperfici ed elisuperfici.

R.D. 30 marzo 1942, n. 327, artt. 799, 804; legge 2 aprile 1968, n. 518; D.M. 27 dicembre 1971; D.M. 10 marzo 1988».

**1.All.1.5**

SPERONI, GASPERINI

*Nell'allegato 1, dopo il n. 48), aggiungere il seguente:*

«48-bis) Procedimento di espletamento del servizio antincendi negli aeroporti minori e sua trasformazione in senso facoltativo..

legge 11 gennaio 1979, n. 14».

**1.All.1.6**

SPERONI, GASPERINI

*Nell'allegato 1, dopo il n. 48), aggiungere il seguente:*

«48-bis) Procedimento di accertamento e conferma di validità per il rilascio di licenze e brevetti aeronautici.

R.D. 30 marzo 1942, n. 327; D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328; D.P.R. 18 novembre 1988, n. 566».

**1.All.1.7**

SPERONI, GASPERINI

*Nell'allegato 1, dopo il n. 48), aggiungere il seguente:*

*«48-bis) Procedimento per la riscossione delle imposte indirette. legge n. 662 del 23 dicembre 1996, art. 3, comma 3.138, 3.139, 3.140; decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, Capo I, art. 1».*

**1.All.1.8**

SPERONI, GASPERINI

*Nell'allegato 1, dopo il n. 48), aggiungere il seguente:*

*«48-bis) Procedimento per l'ottenimento della qualifica di coltivatore diretto con totale fusione di detta qualifica con quella di imprenditore agricolo ai sensi della normativa europea in materia e ai fini di quella interna».*

**1.All.1.15**

MAGNALBÒ, PASQUALI

*Nell'allegato 1, dopo il n. 48), aggiungere il seguente:*

*«48-bis) Procedimento per la cancellazione dal bollettino dei protesti e relative rettifiche».*

**1.All.1.21**

DENTAMARO

*Nell'allegato 1, dopo il n. 48), aggiungere il seguente:*

*«48-bis) Procedimento per il rilascio del certificato di eredità e per la trascrizione nei registri immobiliari del procedimento di divisione ereditaria con previsione della facoltà di richiesta concorde tra tutti gli eredi nel certificato di eredità e nella nota di trascrizione nei registri immobiliari di attribuzione con o senza conguaglio di singoli beni caduti in successione in proprietà esclusiva di un determinato erede o congiuntamente a un determinato gruppo di eredi anche per quote differenti tra loro».*

**1.All.1.23**

PINGGERA

*Nell'allegato 1, dopo il n. 48), aggiungere il seguente:*

*«48-bis) Procedimenti amministrativi e di conclusione di contratti con abolizione dell'imposta di bollo e assorbimento della stessa nella tassa di registro o nell'IVA o altra imposta indiretta.*

*Legge 28 febbraio 1997, n. 300».*

**1.All.1.24**

PINGGERA

*Nell'allegato 1, dopo il n. 48), aggiungere il seguente:*

*«48-bis) Procedura penale: iscrizione nel casellario giudiziale con unificazione del certificato a richiesta di privati e del certificato a richiesta di uffici pubblici e di uffici giudiziari (previsione di un unico tipo di certificato penale)».*

**1.All.1.25**

PINGGERA

## **Art. 5.**

*Al comma 1, sostituire la parola: «codificazione», con l'altra: «riordino».*

*Conseguentemente, apportare la medesima modifica nelle altre parti dell'articolo e nella rubrica.*

**5.2**

DENTAMARO

*Al comma 1, sostituire la parola: «codificazione», con l'altra: «riordino».*

*Conseguentemente, nella rubrica, sostituire la parola: «Codificazione» con le parole: «Testi unici».*

**5.2** (nuovo testo)

DENTAMARO

*Nell'allegato 3, sopprimere il n. 1) e, nel n. 2), sopprimere la parola: «urbanistica».*

**5.All.3.1**

LUBRANO DI RICCO

*Nell'allegato 3, aggiungere il seguente numero:*

*«8) Rapporto di lavoro pubblico».*

**5.All.3.2**

IL GOVERNO

*Nell'allegato 3, aggiungere il seguente numero:*

*«8) Rapporto di impiego pubblico del personale di cui all'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.»*

*Conseguentemente, all'allegato 2, sopprimere i procedimenti contraddistinti dai numeri:*

1), 2), 3), 4), 5), 8), 9), 10) e 12).

**5.All.3.3**

IL GOVERNO

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

«c-bis) nell'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile, in riferimento a quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, contenente Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, in materia di reciprocità tra straniero e cittadino;

c-ter) nel codice civile a seguito dell'abrogazione dell'articolo 17 del codice civile disposta dall'articolo 13, comma 1 della legge n. 127 del 1997, che ha soppresso le autorizzazioni per gli atti delle persone giuridiche;

c-quater) nel codice civile a seguito della soppressione del bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e del bollettino ufficiale delle società cooperative disposta dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1997, n. 266».

**5.6**

PASTORE

*Al comma 2, dopo la parola: «codificazione», inserire le seguenti: «delle norme di cui alle lettere a), b) e c)».*

**5.7**

PASTORE

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «delegificazione», fino a: «gli», con le seguenti: «disciplina regolamentare degli».*

**5.3**

DENTAMARO

*Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico».*

**5.10**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: «che ciascuna università può disapplicare», con le seguenti: «cui ciascuna università può derogare».*

**5.4**

DENTAMARO

*Al comma 2, lettera h), sostituire le parole da: «che ciascuna università », fino alla fine, con le seguenti: «applicabili da parte di ciascuna università salvo diversa disposizione statutaria o regolamentare».*

**5.4** (nuovo testo)

DENTAMARO

*Al comma 3, sostituire la parola: «delegificazione», con l'altra: «riordino».*

**5.5**

DENTAMARO

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si applica la procedura di cui all'articolo 4 della legge 23 agosto 1988, n.400».*

**5.9**

LUBRANO DI RICCO

*Sopprimere il comma 5.*

**5.1**

MAGNALBÒ, PASQUALI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Relativamente alle norme richiamate del comma 1, lettere c-bis), c-ter) e c-quater), si procede all'adeguamento dei testi normativi mediante applicazione delle norme dettate dal comma 2, lettere b), c) e d) e dal comma 4».

**5.8**

PASTORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Testo unico in materia di pubblico impiego)*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1999, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un testo unico concernente le norme, diverse da quelle del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni

pubbliche di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e indicando, in particolare:

a) le disposizioni abrogate a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, ai sensi dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993;

b) le norme generali e speciali del pubblico impiego che hanno cessato di produrre effetti, ai sensi del citato articolo 72 del decreto legislativo n. 29 del 1993, dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo.

2. Nella predisposizione del testo unico si applicano i criteri e le modalità di cui all'articolo 5, comma 2».

**5.0.1**

IL GOVERNO

## **Art. 6.**

*Al comma 4, dopo le parole: «Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio spettante al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, inserire le seguenti: «, se più favorevoli».*

**6.2**

IL GOVERNO

*Al comma 5, sostituire le parole da: «dipendenti», fino a: «imputati» con il seguente periodo: «professionisti sono a carico delle Amministrazioni di destinazione».*

**6.1**

LUBRANO DI RICCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 6-bis.**

*(Soppressione dell'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo)*

1. È soppresso l'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo, di cui all'articolo 23 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

**6.0.1**

DENTAMARO

**GIUSTIZIA (2ª)**

GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 1998

**334ª seduta***Presidenza del Vice Presidente*

CALLEGARO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(3160) Disposizioni concernenti il tirocinio e la nomina del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace**, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Bonito ed altri; Migliori; Delmastro, Delle Vedove ed altri; Molinari ed altri

**(1247-ter) Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374**, derivante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 18 giugno 1998, degli articoli 40 e 41 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di martedì scorso.

Il presidente CALLEGARO dichiara aperto il dibattito.

Prende la parola il senatore BUCCIERO il quale rileva come, a suo avviso, le scelte che traspaiono dal disegno di legge in materia di competenza penale del giudice di pace riflettono la volontà del Governo, e in particolare del ministro Flick, di evitare qualsiasi incremento dell'organico dei magistrati in considerazione dell'ostilità manifestata dall'Associazione nazionale magistrati nei confronti di una soluzione di questo tipo. Ciò avviene nonostante sia innegabile nel nostro Paese la necessità di aumentare il numero dei magistrati ordinari per far fronte alla difficile situazione della giustizia civile e penale, situazione che, peraltro, deve

anche imputarsi al non sufficiente impegno professionale di molti degli stessi magistrati. Il Gruppo Alleanza Nazionale non può non esprimere un giudizio fortemente negativo di fronte all'acquiescenza che si manifesta rispetto ad una posizione della magistratura associata volta unicamente ad escludere qualsiasi turbamento degli equilibri interni alla stessa. D'altra parte, se il Governo è determinato ad intraprendere questa strada, l'esame in sede parlamentare può prefiggersi come obiettivo soltanto quello di migliorare qualitativamente questa figura di giudice che viene a collocarsi a metà strada fra un giudice onorario vero e proprio e un giudice togato. A questo proposito è innegabile che un miglioramento qualitativo può essere conseguito soltanto assicurando condizioni che incentivino candidati muniti di un'adeguata preparazione professionale e, in particolare, garantendogli un'apprezzabile gratificazione sotto il profilo economico. In tale prospettiva, preannunzia che avanzerà proposte emendative volte a prevedere, tra l'altro, che al giudice di pace sia assicurato un compenso, seppur minimo, anche nel caso in cui la causa venga dichiarata estinta per abbandono delle parti.

Coglie infine l'occasione per chiedere al rappresentante del Governo se risponde a verità il fatto che il Ministero del tesoro abbia manifestato perplessità e riserve sulla correttezza della copertura finanziaria degli oneri connessi con il disegno di legge n.3160.

Seguono brevi interventi del sottosegretario AYALA e del relatore FASSONE che precisano che le perplessità e le riserve cui ha fatto riferimento il senatore Bucciero riguardano non il disegno di legge n.3160, ma la copertura finanziaria delle disposizioni del testo licenziato dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati - A.C. 411-A e abbinati, recante disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di nomina a giudice onorario aggregato, nonché modifiche al codice penale e al codice di procedura penale - che determinano l'ammontare delle indennità da corrispondere ai giudici di pace per ogni udienza e per ogni processo comunque definito o cancellato dal ruolo ovvero per ogni verbale di conciliazione.

Il senatore GRECO, nel dare atto della pregevole esposizione svolta dal relatore Fassone, non può fare a meno di rilevare che, pur essendo stati messi in risalto molti argomenti che militano a favore della riscrittura delle competenze e del ruolo del giudice di pace, come magistrato onorario connotato da una sua specificità, persistono altrettanti motivi di riserve e di critiche che lo porteranno a presentare le necessarie proposte di modifica. Premesso che il Governo avrebbe dovuto accelerare al massimo l'*iter* di approvazione del disegno di legge per la depenalizzazione di cui al disegno di legge n.2570, già da tempo varato dalla Commissione e ancora in attesa di essere licenziato dall'Assemblea, individua in tale comportamento un altro aspetto che porta a suffragare inequivocabilmente quelle critiche di disorganicità e incoerenza che da tempo la sua parte politica indirizza al Guardasigilli. Soltanto dopo aver finalmente realizzato quella depenalizzazione dei reati minori che porterà ad un reale effetto deflattivo, il Governo avrebbe potuto de-

dicarsi a costruire una figura di giudice di pace dotata di caratteristiche più chiaramente collegate alla novità di tale figura.

Passando, quindi, a puntuali osservazioni in merito all'articolato, il senatore Greco non ritiene appropriato il sistema di selezione dei magistrati onorari delineato dall'articolo 1, che andrebbe - a suo avviso - reso più snello e più mirato al reclutamento mediante la presa in considerazione dei titoli - che attualmente sono solo preferenziali - come eventuali requisiti per l'ammissione al tirocinio, mentre ritiene non congruo, all'articolo 3, il comma 3, che attribuisce valore determinante nella nomina dei candidati giudici di pace alla capacità di assolvere degnamente, per indipendenza e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale maturata, le funzioni di magistrato onorario: tale profilo appare certamente lo strumento più idoneo a consentire una inaccettabile discrezionalità nella nomina; infine esprime la convinzione che occorran profonde modifiche dell'articolo 14, che delinea la competenza del giudice di pace in materia penale.

Il presidente CALLEGARO rinvia, quindi, il seguito dell'esame congiunto.

*SULLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO RISTRETTO PER IL DISEGNO DI LEGGE SULLA LOCAZIONE FINANZIARIA (A.S. 2735)  
(A007 000, C02ª, 0097ª)*

Il PRESIDENTE avverte che con le ultime designazioni acquisite è stata completata la composizione del Comitato ristretto la cui istituzione è stata decisa dalla Commissione nella seduta pomeridiana del 24 settembre 1998: pertanto esso risulta composto dai senatori: Callegaro, Caruso Antonino, Cirami, Cortelloni, Follieri, Greco, Meloni, Pettinato, Preioni, Russo, Salvato, Senese.

*COMPOSIZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il presidente CALLEGARO avverte che la Sottocommissione per i pareri per il biennio in corso è composta dai senatori: Callegaro, Caruso Antonino, Cirami, Cortelloni, Follieri, Meloni, Pettinato, Salvato, Scoppelliti, Senese, Serena, Zecchino.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**FINANZE E TESORO (6ª)**

GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 1998

**177ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
ANGIUS*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.**La seduta inizia alle ore 9,15.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Rispondendo all'interrogazione n. 3-02269, il Sottosegretario VIGEVANI ricorda che gli interroganti lamentano una insufficiente distribuzione agli uffici periferici, soprattutto del Sud d'Italia, del numero di modelli per effettuare, da parte delle piccole e medie imprese, la richiesta del credito d'imposta per le nuove assunzioni di personale dipendente, previsto dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, sottolineando altresì che in data 10 ottobre 1998 verrà a scadere il termine per la presentazione di detti modelli per le assunzioni già fatte.

Gli interroganti chiedono, pertanto, di conoscere come si intenda provvedere a rifornire gli uffici di un numero adeguato di moduli e se non si ritenga opportuno differire il termine di scadenza per la presentazione delle predette domande.

L'oratore rileva preliminarmente che a seguito del Regolamento recante incentivi fiscali per le piccole e medie imprese, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (approvato con decreto ministeriale del 3 agosto 1998, n. 311) e del successivo decreto direttoriale 27 agosto 1998, relativo all'approvazione dei moduli per la richiesta del credito d'imposta, delle relative istruzioni e della busta, la concessionaria Società generale di Informatica (So.Ge.I) ha provveduto a distribuire, nella prima fase, un quantitativo di 205.000 unità di modelli a 590 uffici finanziari (uffici distrettuali delle imposte dirette, uffici IVA ed uffici delle entrate).

Risulta che nuove forniture sono state successivamente inviate dietro richiesta dei singoli uffici finanziari, tra i quali figurano anche gli

uffici delle imposte dirette e dell'IVA di Bari e di Lecce, mentre nessuna ulteriore richiesta risulta essere stata effettuata dagli uffici finanziari di Potenza.

Pertanto, conclude il Sottosegretario, avendo l'Amministrazione finanziaria già provveduto a rifornire tutti gli uffici che hanno segnalato l'avvenuto esaurimento degli stampati, si ritiene che gli inconvenienti lamentati nella interrogazione possono ritenersi superati.

Intervenendo in replica, la senatrice DENTAMARO, pur apprezzando la celerità con la quale è stata svolta l'interrogazione da lei presentata, si dichiara insoddisfatta per la risposta fornita, poichè la fornitura ulteriore di moduli per la richiesta delle agevolazioni, inviati dal Ministero, non risulta ancora pervenuta agli uffici finanziari di Bari e Lecce. Più in generale, lamenta che il disservizio causato dalla insufficiente disponibilità di modelli potrebbe incidere sulla possibilità di fruizione delle agevolazioni in parola, tenuto conto che la legge prevede che l'istruttoria delle richieste venga svolta in ordine cronologico, fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Sollecita quindi il Governo a verificare con attenzione che tutte le imprese siano state messe in condizione di presentare la richiesta delle agevolazioni.

Il sottosegretario VIGEVANI assicura la senatrice Dentamaro che il Governo svolgerà in tempi ristrettissimi tale verifica.

Il Presidente ANGIUS dichiara chiusa la procedura informativa.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

#### **Proposta di indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sui più recenti sviluppi del processo di ristrutturazione del sistema bancario italiano.**

(R048 000, C06ª, 0003ª)

Il Presidente ANGIUS illustra gli scopi dell'indagine conoscitiva proposta, chiarendo che l'obiettivo dello strumento conoscitivo è quello di porre in condizione il Parlamento di acquisire informazioni sulle recenti vicende relative alla ristrutturazione, accorpamento o fusione di importanti gruppi bancari italiani. L'indagine conoscitiva dovrebbe concretizzarsi nello svolgimento delle audizioni del Ministro del Tesoro, del Governatore della Banca d'Italia e del Presidente della CONSOB, per delineare il quadro entro il quale si stanno compiendo scelte organizzative e funzionali che destano non poche preoccupazioni nel mondo politico anche in concomitanza con il coinvolgimento di primari gruppi creditizi stranieri. Preoccupazioni accentuate anche dalle negative previsioni per l'economia mondiale e dalle turbolenze dei mercati borsistici internazionali. L'interesse del mondo politico, prosegue il Presidente, trova peraltro fondata motivazione nella esigenza di acquisire elementi informativi su un settore portante dell'economia nazionale, al quale sono indirizzati specifici provvedimenti normativi volti a fornire le necessarie risorse pubbliche per completare i processi di ristrutturazione.

Il senatore D'ALÌ si dichiara d'accordo sulla proposta illustrata dal Presidente Angius, ma mette in guardia da una errata interpretazione della tempestività con la quale il Parlamento si occupa delle recenti vicende di grandi gruppi bancari italiani come volontà di ingerenza del mondo politico in vicende che coinvolgono il settore bancario. L'accento posto dal Presidente sulla finalità squisitamente conoscitiva fuga ogni dubbio in tal senso. Ciò detto, egli lamenta peraltro che la stessa sollecitudine e tempestività non riguarda l'istituzione della Commissione d'inchiesta sul Banco di Napoli. Nel merito del programma delle audizioni proposto, ritiene che anche il Commissario europeo Monti possa fornire utili elementi conoscitivi alla Commissione. Infine, egli sottolinea l'esigenza di approfondire le condizioni di reciprocità garantite alle imprese italiane, bancarie e non, che intendano operare sui mercati esteri, attese le fortissime resistenze poste in essere in passato nei confronti delle imprese nazionali che hanno cercato di penetrare nei mercati stranieri.

Il senatore ROSSI fa presente preliminarmente che la propria parte politica ha proposto di istituire una Commissione di inchiesta sulla Sicilcassa che la 6ª Commissione non ha mai preso in considerazione. Egli inoltre si stupisce della sollecitazione avanzata dal senatore D'Alì relativamente all'inchiesta sul Banco di Napoli, poichè il Gruppo di Forza Italia, e con esso il Polo per le Libertà, insiste per estendere l'inchiesta sul Banco di Napoli a tutto il sistema creditizio meridionale, rinviando di fatto quindi l'avvio dello strumento ispettivo.

Si dichiara d'accordo con la proposta di avviare l'indagine conoscitiva proposta dal Presidente Angius, sollecitando analoga tempestività sulle Commissioni di inchiesta sui due istituti di credito meridionali, che pure hanno beneficiato di ingenti risorse pubbliche.

Il senatore BONAVITA sottolinea che l'indagine conoscitiva in titolo non presuppone alcuna volontà di ingerenza nel mondo politico nei processi di ristrutturazione in corso del sistema bancario italiano. La conoscenza del Parlamento di tale vicenda è finalizzata ad accertare che i mutamenti in atto avvengano nel rispetto delle regole di mercato e delle garanzie per il risparmiatore.

Non condivide peraltro la sollecitazione del senatore D'Alì e ad ascoltare anche il Commissario Monti. Per quanto riguarda invece la Commissione d'inchiesta sul Banco di Napoli si dichiara favorevole a sottoporre al più presto alla Commissione il testo approvato dal Comitato ristretto.

Il senatore MARINI condivide pienamente l'impostazione dell'indagine conoscitiva illustrata dal Presidente Angius, così come l'esigenza di approfondire le condizioni di reciprocità esistenti nei mercati internazionali nei confronti delle imprese italiane.

Per quanto riguarda, invece, l'inchiesta sul sistema del credito meridionale, così come proposto dalla propria parte politica, l'esigenza di approfondimento risulta oggi quanto mai urgente, sia alla luce delle attuali condizioni dell'attività creditizia nel Mezzogiorno - caratterizzata

da un preoccupante restringimento della concessione del credito – sia, soprattutto, alla luce del crescente peso assunto dagli enti creditizi nelle procedure di istruttoria delle domande di agevolazione a favore delle piccole e medie imprese. Sul fronte degli incentivi alle piccole e medie imprese, infatti, si vanno accumulando ritardi gravissimi, che debbono essere imputati anche all'eccessivo rigore della politica di spesa condotta dal Ministero del tesoro.

Il Presidente ANGIUS prende atto con soddisfazione della pressochè unanime condivisione del programma dell'indagine conoscitiva, rilevando peraltro che per il momento ritiene di valutare meglio l'eventuale audizione del Commissario Monti. Avverte quindi che richiederà alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'autorizzazione a svolgere l'indagine conoscitiva secondo il programma sopra illustrato.

Circa l'inchiesta sul Banco di Napoli condivide pienamente le osservazioni del senatore Marini, e ritiene che la Commissione potrà tra breve esaminare il documento approvato dal Comitato ristretto.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il Presidente ANGIUS avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata per le ore 15, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

**ISTRUZIONE (7ª)**

GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 1998

**233ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
OSSICINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Masini e per i beni culturali e ambientali La Volpe.*

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

*SULL'ORDINE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C07ª, 0088ª)

Il presidente OSSICINI prende atto che la Commissione non è in numero legale per esaminare il disegno di legge n. 3167, recante istituzione di nuovi musei, assegnato in sede deliberante. Sussiste invece il numero legale per esaminare i disegni di legge nn. 3524, 3441 e 3474, relativi all'elevamento dell'obbligo scolastico, assegnati in sede referente. Propone pertanto di procedere all'esame di questi ultimi.

Conviene la Commissione.

*IN SEDE REFERENTE*

**(3524) Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione**, approvato dalla Camera dei deputati

**(3441) BRIENZA ed altri: Norme per l'innalzamento dell'obbligo di istruzione e formazione**

**(3474) ASCIUTTI ed altri: Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione scolastica o professionale**  
(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice PAGANO illustra congiuntamente i tre disegni di legge in titolo, sottolineando che l'asse portante del disegno riformatore del Governo e della sua maggioranza è rappresentato dalla riforma dei cicli

scolastici, intesa come vera e propria riforma di sistema. L'Italia è infatti purtroppo una eccezione in negativo nel panorama europeo quanto a livello di istruzione, con prospettive preoccupanti di decadenza economica e di arretramento produttivo. Dall'inizio della legislatura, prosegue la relatrice, il Parlamento ha peraltro avviato numerosi, importanti tasselli di riforma: la definitiva attribuzione dell'autonomia scolastica; la riforma dell'Amministrazione; la riforma della formazione professionale; l'ampliamento dell'offerta formativa; la parità scolastica. Tali tasselli, sottolinea, si inscrivono in un processo riformatore omogeneo e coerente con gli impegni assunti in sede programmatica e lo stesso disegno di legge di innalzamento dell'obbligo scolastico approvato dalla Camera dei deputati si muove nella stessa direzione. L'osservazione di coloro che giudicano l'innalzamento di un solo anno come contraddittorio rispetto all'impianto generale della riforma non è infatti condivisibile, dal momento che esso non ne interrompe affatto il cammino, ma anzi ne è complementare e funzionale, in quanto mantiene attuale la discussione sull'impianto complessivo, laddove l'innalzamento puro e semplice di due anni la congelerebbe definitivamente.

L'innalzamento di un anno, prosegue la relatrice, era d'altronde necessario in questo momento per motivi di raccordo rispetto agli altri Paesi europei e, d'altra parte, coglie comunque nel segno la realtà italiana: il 93 per cento dei giovani, conclusa la scuola dell'obbligo, si iscrive infatti alle scuole superiori ma abbandona dopo il primo anno di corso. È pertanto indispensabile operare proprio su quel primo anno, conferendogli carattere di orientamento e di avvio di un percorso formativo più proficuo.

Dopo aver ricordato le posizioni espresse in particolare dall'opposizione in fase di votazione finale del provvedimento alla Camera dei deputati, la relatrice dà atto che sul punto si confrontano due visioni diverse: da una parte, quella secondo cui la riforma dei cicli e il connesso innalzamento dell'obbligo hanno come obiettivi l'estensione della formazione generale obbligatoria, il raccordo fra formazione generale e formazione professionale e il rafforzamento della formazione post-secondaria attraverso il coinvolgimento delle autonomie locali e delle imprese; dall'altra, quella secondo cui l'obbligo può essere assolto anche nell'ambito della formazione professionale, secondo una interpretazione del modello tedesco a suo giudizio erranea.

Tra tali diverse opzioni, occorre operare una scelta: ella si sofferma quindi sull'articolato del disegno di legge n. 3524 e sulle soluzioni da esso offerte, in particolare per quanto riguarda gli strumenti di contrasto della dispersione scolastica e l'ampliamento del diritto allo studio, peraltro in connessione con le norme sull'erogazione gratuita dei libri di testo contenute nella manovra di bilancio per il prossimo anno; illustra poi il disegno di legge n. 3474 (che a suo giudizio sarebbe stato più opportuno discutere congiuntamente ai disegni di legge sulla riforma dei cicli, dal momento che contiene norme di carattere più generale rispetto al mero innalzamento dell'obbligo) e il disegno di legge n. 3441.

Conclude sottolineando infine che il testo pervenuto dalla Camera dei deputati rappresenta senz'altro una necessaria mediazione politica;

esso è comunque coerente con la riforma dei cicli scolastici e consente di intervenire con immediatezza sul primo anno delle scuole superiori al fine di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica e di uniformare la normativa italiana con quella europea, lasciando comunque aperti i margini di discussione sull'impianto generale della riforma.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente OSSICINI fa presente che da numerose parti politiche è pervenuta la richiesta di un confronto parlamentare con riguardo alla crisi in atto del CONI. In considerazione del fatto che il presidente dimissionario Pescante è già stato audito in data odierna alla Camera dei deputati, osserva peraltro che la proposta originaria di procedere ad analogo audizione in Commissione rischia di rappresentare uno sterile «doppione». Prospetta pertanto l'opportunità di svolgere in Commissione atti di sindacato ispettivo, che tutti i Gruppi potrebbero presentare celermente e ai quali il Governo sarebbe chiamato a rispondere con estrema sollecitudine.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 1998

**228ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
PETRUCCIOLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Bar-gone.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(2288-B) Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione. Trasferimento alla sede referente)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti riferiti alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati all'articolo 3.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 sono respinti.

Il senatore SARTO ritira l'emendamento 3.7.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 3.8 e 3.9. Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore LAURO e dichiarazione di voto contrario del senatore SARTO, posto ai voti, è poi respinto l'emendamento 3.10.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19 e 3.20.

Posto ai voti è quindi approvato l'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati all'articolo 4.

Posti separatamente ai voti, sono respinti tutti gli emendamenti riferiti a tale articolo.

Posto ai voti, è quindi approvato l'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti alle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento all'articolo 5.

Posto ai voti, l'emendamento 5.1 è respinto.

Il senatore LAURO ritira quindi gli emendamenti 5.2, 5.3 e 5.4.

Posto ai voti è quindi approvato l'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati all'articolo 6.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 e 6.9.

Il senatore BESSO CORDERO ritira l'emendamento 6.10.

Posti separatamente ai voti, sono poi respinti gli emendamenti 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28 e 6.29.

Previo annuncio di voto contrario del senatore LAURO, a nome del Gruppo di Forza Italia, posto ai voti, è infine approvato l'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati all'articolo 7.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 e 7.6.

Il senatore BESSO CORDERO ritira l'emendamento 7.7.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore LAURO, posti congiuntamente ai voti in quanto di identico contenuto, sono quindi respinti gli emendamenti 7.8 e 7.9.

A questo punto, il presidente PETRUCCIOLI avverte che, essendo stata richiesta da un decimo dei componenti del Senato, la rimessione

del provvedimento all'assemblea, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, l'esame dello stesso proseguirà in sede referente.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2288-B) Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

Il Presidente PETRUCCIOLI propone che la Commissione dia per acquisita la trattazione sin qui svolta in sede deliberante.

Con il voto contrario, espresso dal senatore BALDINI a nome del Gruppo di Forza Italia, la Commissione approva la proposta del Presidente.

Il Presidente pone quindi separatamente ai voti gli emendamenti 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17 e 7.18 che risultano respinti.

La Commissione approva poi l'articolo 7 nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati all'articolo 9.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15 e 9.16.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore LAURO, posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 9.17.

Posti separatamente ai voti sono successivamente respinti gli emendamenti 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.30, 9.31, 9.32 e 9.33.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore LAURO, posto ai voti, è poi respinto l'emendamento 9.34.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 9.35 e 9.36.

Il senatore LAURO annuncia il voto contrario della sua parte politica sull'articolo 9 in quanto ritiene che la normativa in questione possa essere in contrasto con la normativa comunitaria in materia di appalti.

Posto ai voti nel testo modificato dalla Camera dei deputati l'articolo 9 è approvato.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati all'articolo 11.

Il senatore CASTELLI annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 11.1 volto alla soppressione dell'articolo 11 che comporta una disciplina fortemente penalizzante per le regioni del Nord.

Posto ai voti l'emendamento 11.1 è respinto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2288-B****Art. 3.**

*Al comma 1, capoverso 1-ter, sopprimere l'ultimo periodo.*

**3.1** LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 1, capoverso 1-quater, sopprimere l'ultimo periodo.*

**3.2** LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Sopprimere il comma 3.*

**3.3** LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Sopprimere il comma 5.*

**3.4** LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.*

**3.5** LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 7, capoverso 2-bis, sopprimere le parole: «nonchè norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione».*

**3.6** LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 7, capoverso 2-bis, sopprimere le parole: «anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni».*

**3.7** SARTO

*Al comma 7, capoverso 2-bis, sopprimere le parole: «anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, ed in mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla concessione».*

**3.8**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 7, capoverso 2-bis, sopprimere le parole: «anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni».*

**3.9**

CATELLI

*Al comma 7, capoverso 2-bis, sopprimere le parole: «Nel caso in cui le variazioni», fino alla fine del periodo.*

**3.10**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Sopprimere il comma 8.*

**3.11**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 8, sostituire le parole: «ove compatibili», con le seguenti: «qualora non diversamente disposto dalle norme regolanti tali servizi».*

**3.12**

BORNACIN DE CORATO, MEDURI, RAGNO

*Sopprimere il comma 9, capoverso 5-quater.*

**3.13**

CATELLI

*Al comma 9, sostituire il capoverso 5-quater con il seguente:*

*«5-quater. La gara – il cui aggiudicatario, come corrispettivo totale o parziale dell'appalto, riceve dall'amministrazione appaltante un bene immobile preventivamente individuato – avviene tramite offerte che riguardano esclusivamente l'esecuzione dei lavori. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, disciplina compiutamente le modalità per l'effettuazione della stima degli immobili di cui al comma 5-ter nonché le modalità di aggiudicazione»*

**3.14**

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

*Al comma 9, sostituire il capoverso 5-quater con il seguente:*

«5-quater. La gara avviene tramite offerte separate che riguardano la sola acquisizione dei beni e la sola esecuzione dei lavori. L'aggiudicazione avviene alle due migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni ed alla esecuzione dei lavori».

**3.15**

CASTELLI

*Al comma 9, sostituire il capoverso 5-quater con il seguente:*

«5-quater. L'alienazione del bene avviene attraverso gara completamente indipendente dalla gara dell'appalto. La stima del valore degli immobili di cui al presente comma è effettuata dall'Ufficio tecnico erariale».

**3.16**

CASTELLI

*Al comma 9, capoverso 5-quater, sopprimere il primo periodo.*

**3.17**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 9, capoverso 5-quater, sopprimere il secondo periodo.*

**3.18**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 9, capoverso 5-quater, sopprimere il terzo periodo.*

**3.19**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 9, capoverso 5-quater, sopprimere il quarto periodo.*

**3.20**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

#### **Art. 4.**

*Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le seguenti parole: «di sostenibilità ambientale».*

**4.1**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 1, capoverso 2, sopprimere l'ultimo periodo del capoverso 2.*

**4.2**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 1, capoverso 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «novanta giorni».*

**4.3**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 1, capoverso 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «trenta giorni».*

**4.4**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 1, capoverso 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «quarantacinque giorni».*

**4.5**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 1, capoverso 7, sopprimere le seguenti parole: «nell'ambito del personale ad essa addetto».*

**4.6**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 3, sopprimere le parole da: «sempre che ciò non determini» fino alla fine del periodo.*

**4.7**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 3, dopo le parole: «con standard urbanistici minimi da norme nazionali», sopprimere le seguenti: «o regionali».*

**4.8**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 3, dopo la parola: «regionali», aggiungere il seguente periodo: «ai quali si può derogare fino al 50 per cento in termini quantitativi quando ragioni culturali, d'identità storica e d'opportunità urbanistica, nonché inerenti a particolarità fisiografiche del contesto territoriale, ne evidenzino l'improprietà di una piena applicazione».*

**4.9**

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

*Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: «oppure sono destinate» fino alle parole: «nazionali o regionali».*

**4.10**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

### **Art. 5.**

*Al comma 1, capoverso 3, sopprimere le parole: «e dei relativi aggiornamenti annuali».*

**5.1**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: «e dei relativi aggiornamenti» con le seguenti: «e dei relativi aggiornamenti semestrali».*

**5.2**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 1, capoverso 5, sopprimere le parole da: «singoli o associati nelle forme» fino alle parole: «lettere e) ed f),».*

**5.3**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 1, capoverso 7, sopprimere l'ultimo periodo.*

**5.4**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

### **Art. 6.**

*Sopprimere il comma 1.*

**6.1**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 2, sostituire il primo periodo del capoverso 1, con il seguente: «I progetti preliminari definiti ed esecutivi sono redatti».*

**6.2**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 2, capoverso 1, lettera c), dopo le parole: «per legge» ripristinare le parole: «o per convenzione».*

**6.3** BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

*Al comma 2, capoverso 1, lettera e), sostituire la parola: «professionisti» con: «progettazione».*

**6.4** LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 2, capoverso 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «i tecnici diplomati in possesso dell'abilitazione ma ai quali è inibita l'iscrizione ai Collegi professionali, possono firmare i progetti qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico che preveda anche l'attività di progettazione».*

**6.5** BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

*Al comma 2, capoverso 2, sopprimere le parole: «nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali».*

**6.6** LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 2, capoverso 2, sopprimere le parole: «ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice».*

**6.7** LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 2, capoverso 2, dopo la parola: «progettazione», aggiungere le seguenti: «nell'ambito della stessa classe di opere, di cui all'articolo 14 della legge 2 marzo 1949, n. 143, di quella relativa al progetto da firmare».*

**6.8** BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

*Al comma 2, capoverso 4, sopprimere le parole: «casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento».*

**6.9** CASTELLI

*Al comma 2, capoverso 6, sostituire le parole: «Si intendono per» con le seguenti: «ai fini della presente legge».*

*Conseguentemente, all'inizio dei periodo di cui alle lettere a) e b) del capoverso aggiungere la parola: «sono».*

**6.10** BESSO CORDERO, IULIANO

*Al comma 2, capoverso 6, sostituire le parole: «Si intendono per» con le seguenti: «Ai fini della presente legge».*

*Conseguentemente, all'inizio dei periodo di cui alle lettere a) e b) del capoverso aggiungere la parola: «sono».*

**6.11** BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

*Al comma 2, capoverso 6, sopprimere l'ultimo periodo della lettera b).*

**6.12** LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Sopprimere il comma 3.*

**6.13** LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 4, capoverso 11, sostituire la cifra: «40.000» con la seguente: «60.000».*

**6.14** LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 4, capoverso 11, sostituire la cifra: «40.000» con la seguente: «20.000».*

**6.15** LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 4, capoverso 11, sostituire la cifra: «40.000» con la seguente: «50.000».*

**6.16** LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 4, capoverso 11, sostituire la cifra: «40.000» con la seguente: «30.000».*

**6.17** LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 4, sopprimere il capoverso 12-bis.*

**6.18** LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 4, capoverso 12-bis, sopprimere l'ultimo periodo.*

**6.19** BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

*Al comma 5, capoverso 13, sostituire le parole: «valutano in via prioritaria le opportunità di applicazione» con la seguente: «applicano».*

**6.20** BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

*Al comma 5, capoverso 13, sopprimere le parole: «in via prioritaria».*

**6.21** LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 5, capoverso 14, sopprimere l'ultimo periodo.*

**6.22** LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 5, capoverso 14, ultimo periodo, sopprimere le parole: «ai fini dell'affidamento dell'incarico di progettazione».*

**6.23** LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 5, capoverso 4-quater, sopprimere le parole: «nonchè ai sensi del comma 14-ter».*

**6.24** LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 6, capoverso 14-quater, sopprimere le parole: «fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155,».*

**6.25** LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 6, sopprimere il capoverso 14-septies.*

**6.26** LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 6, capoverso 14-septies, sopprimere il primo periodo.*

**6.27** LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 6, capoverso 14-septies, sopprimere il secondo periodo.*

**6.28** LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Sopprimere il comma 9.*

**6.29** LAURO, TERRACINI, BALDINI

## **Art. 7.**

*Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: «rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso».*

**7.1** LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «entro il termine di sessanta giorni» con le seguenti: «entro il termine di trenta giorni».*

**7.2** LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «entro il termine di sessanta giorni» con le seguenti: «entro il termine di novanta giorni».*

**7.3** LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «entro il termine di sessanta giorni» con le seguenti: «entro il termine di cinquanta giorni».*

**7.4**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «entro il termine di sessanta giorni» con le seguenti: «entro il termine di quarantacinque giorni».*

**7.5**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «entro il termine di sessanta giorni» con le seguenti: «entro il termine di quaranta giorni».*

**7.6**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Sopprimere il comma 2.*

**7.7**

BESSO CORDERO, IULIANO

*Sopprimere il comma 2.*

**7.8**

Cò

*Sopprimere il comma 2.*

**7.9**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 2, sostituire le parole: «Trascorsi dodici mesi» con le seguenti: «Trascorsi dieci mesi».*

**7.10**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 2, sostituire le parole: «Trascorsi dodici mesi» con le seguenti: «Trascorsi undici mesi».*

**7.11**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 2, sostituire le parole: «Trascorsi dodici mesi» con le seguenti: «Trascorsi quindici mesi».*

**7.12**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 2, sostituire le parole: «Trascorsi dodici mesi» con le seguenti: «Trascorsi sei mesi».*

**7.13**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 2, sostituire le parole: «sentite le competenti commissioni parlamentari» con le seguenti: «previo parere vincolante delle competenti commissioni parlamentari».*

**7.14**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni dalla trasmissione» con le seguenti: «venti giorni dalla trasmissione».*

**7.15**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni dalla trasmissione» con le seguenti: «dieci giorni dalla trasmissione».*

**7.16**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni dalla trasmissione» con le seguenti: «quindici giorni dalla trasmissione».*

**7.17**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni dalla trasmissione» con le seguenti: «quaranta giorni dalla trasmissione».*

**7.18**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

## **Art. 9.**

*Sopprimere il comma 3.*

**9.1**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Sopprimere il comma 5.*

**9.2** LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Sopprimere il comma 8.*

**9.3** LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Sopprimere il comma 9.*

**9.4** LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Sopprimere il comma 10.*

**9.5** LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 10, sopprimere il capoverso 10.*

**9.6** LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 10, sopprimere il capoverso 10-bis.*

**9.7** LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 10, sopprimere il capoverso 10-ter.*

**9.8** LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 10, sopprimere il capoverso 10-quater.*

**9.9** LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 10, sopprimere il capoverso 10-quinquies.*

**9.10** LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Sopprimere il comma 11.*

**9.11** LAURO, TERRACINI, BALDINI

- Sopprimere il comma 12.*  
**9.12** LAURO, TERRACINI, BALDINI
- Sopprimere il comma 14.*  
**9.13** LAURO, TERRACINI, BALDINI
- Sopprimere il comma 15.*  
**9.14** LAURO, TERRACINI, BALDINI
- Sopprimere il comma 16.*  
**9.15** LAURO, TERRACINI, BALDINI
- Sopprimere il comma 17.*  
**9.16** LAURO, TERRACINI, BALDINI
- Sopprimere il comma 18.*  
**9.17** LAURO, TERRACINI, BALDINI
- Sopprimere il comma 27.*  
**9.18** LAURO, TERRACINI, BALDINI
- Sopprimere il comma 28.*  
**9.19** LAURO, TERRACINI, BALDINI
- Sopprimere il comma 29.*  
**9.20** LAURO, TERRACINI, BALDINI
- Sopprimere il comma 30.*  
**9.21** LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Sopprimere il comma 33.*

**9.22**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Sopprimere il comma 38.*

**9.23**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Sostituire il comma 42, con il seguente:*

«42. All'articolo 25, comma 3, della legge n. 109, al primo periodo, le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed al 10 per cento per tutti gli altri lavori" e le parole: "della spesa prevista" sono sostituite dalle seguenti: "Dell'importo del contratto stipulato"».

**9.24**

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

*Sopprimere il comma 44.*

**9.25**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Sopprimere il comma 45.*

**9.26**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Sopprimere il comma 46.*

**9.27**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Sopprimere il comma 49.*

**9.28**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Sopprimere il comma 52.*

**9.29**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Sopprimere il comma 53.*

**9.30**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Sopprimere il comma 55.*

**9.31**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Sopprimere il comma 57.*

**9.32**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Sopprimere il comma 58.*

**9.33**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Sopprimere il comma 63.*

**9.34**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Sopprimere il comma 64.*

**9.35**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Sopprimere il comma 74.*

**9.36**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

**Art. 11.**

*Sopprimere l'articolo.*

**11.1**

CASTELLI

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 1998

**204ª Seduta***Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole Borroni.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

(A007 000, C09ª, 0092ª)

Il PRESIDENTE, in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno della Commissione per la settimana in corso, rilevato che la Commissione ha concluso la discussione, in sede legislativa dei provvedimenti in materia di salvaguardia del lupo italiano, ricorda altresì che la Commissione ha deliberato, nella seduta di ieri, di istituire un comitato ristretto per l'approfondimento dell'ipotesi di testo, unificato per i disegni di legge nn. 570, 2084 e 3246, da ultimo prefigurata, nella seduta di ieri, dal relatore, ribadendo l'esigenza di pervenire a una formulazione, che possa superare i rilievi avanzati.

Ricordato altresì che, a seguito di accordo informale tra i gruppi parlamentari, si è convenuto di concentrare, nelle prime sedute della prossima settimana, il seguito dell'esame (da concludersi entro il 14 ottobre) dello schema di regolamento sull'organizzazione del MIPA, fa rilevare che, in relazione al disegno di legge sulla pesca (prevalentemente incentrato sui profili sanzionatori) si è convenuto, anche alla luce di segnalazioni pervenute da vari gruppi parlamentari, di abbinarne sostanzialmente l'esame ad altri provvedimenti, già assegnati o in corso di presentazione, per inquadrare il materiale normativo in un'ottica di legislazione quadro di riforma. Ricordato altresì che, anche in relazione all'esame già avviato dei provvedimenti in materia di fondo di solidarietà, i gruppi parlamentari hanno preannunciato l'intento di presentare in tempi brevi ulteriori provvedimenti, informa che la programmata in-

terrogazione del senatore Reccia in materia di etichettatura della mozzarella di bufala (già prevista per la seduta odierna) a causa di concomitanti intervenuti impegni istituzionali del ministro Pinto, potrà svolgersi la prossima settimana.

Informa altresì che la audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del ministro Pinto sull'applicazione della legge n. 313 del 1998 (sulla etichettatura degli oli di oliva) verrà calendarizzata, presumibilmente nella seduta di giovedì, in riunione congiunta con la Giunta per gli affari europei, al fine di approfondire anche i profili della connessa apertura, da parte della Commissione europea, della procedura di infrazione, questione sulla quale è stata anche richiesta una documentazione valutativa al Servizio Studi del Senato, stante l'esigenza di approfondire, alla luce anche di eventuali precedenti, i rapporti fra la normativa comunitaria e quelle nazionali.

Il senatore CUSIMANO prospetta l'opportunità che tale audizione possa essere svolta nella giornata di mercoledì o, eventualmente, nelle primissime ore del pomeriggio di giovedì.

Il PRESIDENE informa quindi che è pervenuta, da parte del senatore Bianco, la richiesta di svolgere una audizione informale del generale Lecca, Presidente della Commissione di garanzia prevista dall'articolo 4-bis del decreto legge n. 411 del 1997, convertito con modificazioni dalla legge n. 5 del 1998, succeduta alla originaria Commissione di indagine governativa per l'effettuazione degli accertamenti in materia di produzione lattiera per le ultime annate: a tale riguardo, ricorda che, per attivare, sul piano procedurale, tale richiesta, (come già avvenuto per l'audizione precedentemente svolta del medesimo generale Lecca quale Presidente della Commissione di indagine governativa sulle quote latte), si attiverà tempestivamente, presso la Presidenza del Senato, per acquisirne l'orientamento in ordine alla esperibilità della procedura di cui all'articolo 47 del Regolamento.

In relazione ad una richiesta del senatore PIATTI, che ricorda come nella seduta di martedì 29 settembre, sia stata acquisita la piena disponibilità del rappresentante del Governo ad intervenire, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, per fornire chiarimenti sull'andamento degli accertamenti in corso sulla produzione lattiera, il presidente SCIVOLETTO assicura che tale audizione potrà essere programmata presumibilmente nella settimana successiva a quella in corso di calendarizzazione. A tale riguardo, nel dare conto anche di una richiesta trasmessagli dal senatore Specchia, che richiamava l'attenzione sull'esigenza di ottenere chiarimenti, in relazione alle vicende dell'olio e alla nuova mappatura delle zone agricole svantaggiate, il Presidente ribadisce l'esigenza di acquisire dal Governo la documentazione aggiornata.

Dopo che il senatore MINARDO ha fatto rilevare di avere presentato una interrogazione (di cui preannuncia il trasferimento in Commis-

sione) su tale ultima questione, il sottosegretario BORRONI informa che tale documentazione è in corso di trasmissione al Parlamento.

Il PRESIDENTE, dopo aver assicurato che tale documentazione sarà messa a disposizione dei componenti della Commissione, richiama l'attenzione sull'opportunità di prevedere, nella futura programmazione dei lavori, una ulteriore audizione di un rappresentante del Ministero degli interni sulla recrudescenza di fenomeni di criminalità nelle campagne. Dopo ulteriori brevi interventi dei senatori CUSIMANO e SARACCO, il presidente SCIVOLETTO ricorda infine che, da parte del senatore Cortiana, è pervenuta la sollecitazione a prevedere, al fine di concludere tempestivamente gli approfondimenti conoscitivi in corso sugli organismi geneticamente modificati, l'audizione di un rappresentante del Ministero per le politiche agricole su tale tematica.

Il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO assicura disponibilità a riferire sul tale argomento.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**INDUSTRIA (10ª)**

GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 1998

**188ª Seduta***Presidenza del Presidente*

CAPONI

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Gian Maria GROS PIETRO, presidente dell'IRI, accompagnato dal dottor Pietro CIUCCI, direttore generale, nonché dagli avvocati Maurizio CASTALDO e Maurizio MARCHETTI, dai dottori Fabrizio ANTONINI, Sergio BRUNO, Gianni ROSSI e Sergio TRIVELLONI e dal ragioniere Bruno CURTI.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale: audizione del Presidente dell'IRI (R048 000, C10ª, 0003ª)**

Si riprende l'indagine sospesa nella seduta del 23 settembre 1998.

Il presidente CAPONI dà il benvenuto al professor Gros Pietro e ai suoi collaboratori, cui rinnova le sue scuse per il rinvio dell'audizione che si è reso necessario la scorsa settimana per la concomitante convocazione dell'Assemblea del Senato, e che ringrazia per la disponibilità dimostrata a ritornare in tempi così ristretti.

Interviene quindi il professor GROS PIETRO, il quale, dopo aver preliminarmente rilevato come l'azienda agricola di Maccarese rivesta primaria importanza in ambito europeo, ricorda che alla firma del contratto con l'acquirente si è addivenuti due giorni prima della prevista audizione presso la Commissione industria del Senato. Era sua intenzione rendere noti alla Commissione i contenuti del contratto in via preliminare, ma lo slittamento dell'audizione ne ha resa necessaria la comunicazione agli enti locali, prevista entro cinque giorni dalla firma.

Si sofferma quindi sulle vicende che hanno contrassegnato l'assetto proprietario dell'azienda Maccarese, a partire dalla fine del 1991, che ne vide l'acquisizione da parte dell'Iritecna, attraverso le procedure dismisorie poste in atto rispettivamente nel 1993, nel 1996 e nel 1997, fino alla trattativa recentemente avviata con i soggetti che, in diversi tempi, avevano espresso disponibilità all'acquisto. Si è così giunti all'individuazione della migliore offerta fra quelle pervenute entro il termine fissato del 27 luglio scorso, che è risultata quella della Edizioni Holding spa del Gruppo Benetton, sulla base anche di valutazioni del prezzo effettuate da due società specializzate di primaria importanza.

Sotto il profilo delle relazioni industriali, il Presidente dell'IRI evidenzia, come Iritecna abbia costantemente mantenuto informate le organizzazioni sindacali nazionali, territoriali ed aziendali sull'evoluzione della vicenda; la proposta di acquisto è stata illustrata nel corso di un incontro svoltosi il 4 agosto, nel cui ambito le organizzazioni sindacali hanno espresso il loro apprezzamento di massima, riservandosi una valutazione più specifica dopo aver esaminato il piano agricolo-industriale elaborato dall'offerente ai fini dell'acquisizione. Il 28 settembre la Iritecna e le Edizioni Holding hanno poi illustrato i termini complessivi del contratto di cessione e delle relative clausole sospensive: prelazione degli enti territoriali ed autorizzazione dell'*antitrust*. L'*iter* di consultazione sindacale, comunque, dovrebbe proseguire non appena l'acquirente sarà in grado di fornire ulteriori informazioni sui piani operativi.

Il professor Gros Pietro prosegue, quindi, fornendo informazioni sui contenuti del contratto di compravendita sottoscritto da Iritecna e Edizioni Holding: il prezzo fissato è di 93 miliardi, con la previsione di un sovrapprezzo di 20 miliardi per l'eventuale conseguimento di determinate varianti urbanistiche al piano regolatore. Il documento è stato trasmesso agli enti locali il 25 settembre scorso per l'eventuale esercizio della prelazione, il cui termine è stato prorogato in sede contrattuale da 50 a 90 giorni, accedendo alla richiesta presentata dal comune di Fiumicino. Si sofferma, quindi, sugli impegni contrattuali per la conservazione dell'attività produttiva e per la salvaguardia dell'occupazione, ricordando come nel contratto di compravendita l'acquirente si impegni innanzitutto a mantenere la destinazione agricola dell'azienda anche attraverso la garanzia dell'unità podereale; la Edizioni Holding si impegna, inoltre, per un periodo di tre anni, ad assicurare la conservazione dell'oggetto sociale e dell'attività corrente, nonchè a garantire la salvaguardia dell'occupazione del personale dipendente ed il rispetto delle professionalità acquisite. L'adempimento delle obbligazioni contrattuali, poi, è assistito da una garanzia bancaria di 1,5 miliardi e da una penale di 10 miliardi.

Seguono brevi interventi e richieste di chiarimento dei senatori.

Il senatore PACE, dopo aver rilevato che l'audizione del Presidente dell'IRI si è resa possibile solo grazie all'iniziativa del suo Gruppo, si rammarica per il fatto – da non ritenersi casuale – che il contratto sia stato firmato 48 ore prima della prevista audizione. Lamenta, quindi,

che, per evitare la crisi e la conseguente vendita dell'azienda agricola di Maccarese, non si sia provveduto a creare un polo agricolo-industriale eco-compatibile in collaborazione con gli enti locali, mentre numerose realtà produttive della zona hanno positivamente operato in tal senso. Si richiama, quindi, al programma presentato dalle cooperative agricole nel 1996, con la realizzazione del quale si sarebbero potuti triplicare produzione e maestranze: l'offerta allora avanzata non fu ritenuta congrua, nè si tenne fede all'impegno di interpellare le cooperative nelle successive fasi della dismissione.

Manifesta poi un giudizio fortemente negativo sulla clausola relativa alle eventuali varianti edilizie, da cui deriverebbe un aumento del prezzo pattuito; una clausola – a suo modo di vedere – capace di esercitare una palese pressione sul comune di Fiumicino. Chiede, infine, se nel raffronto effettuato fra le diverse proposte pervenute siano stati presi in considerazione solo dati economico-finanziari o anche contenuti programmatici.

Il senatore Athos DE LUCA dichiara preliminarmente di essere interessato più alle modalità ed alle garanzie della futura gestione che alla figura di chi sarà chiamato a gestire l'azienda agricola in corso di dismissione. Quanto alla clausola che prevede un eventuale incremento del prezzo pattuito di 20 miliardi, si domanda se con essa si voglia snaturare la vocazione agricola dell'area. La sua parte politica, comunque, è stata fin dall'inizio favorevole al progetto delle cooperative, che è opportuno si continui in ogni caso a coinvolgere nel futuro dell'azienda.

Il senatore SELLA di MONTELUCE, nel richiamarsi alle informazioni fornite dal presidente dell'IRI circa gli impegni assunti dall'acquirente in termini di mantenimento dell'unità poderale, della sua destinazione d'uso e dell'occupazione, si sofferma sulla garanzia bancaria di 1,5 miliardi e sulla penale di 10 miliardi, di cui pure il professor Gros Pietro ha fatto menzione. A tale riguardo, domanda se la somma di tali importi, pari a 11,5 miliardi, possa rappresentare il costo del mantenimento della forza lavoro.

Il senatore MUNGARI, nel richiamarsi all'affermazione del Ministro del tesoro contenuta nella più recente relazione al Parlamento sul processo di privatizzazione, secondo cui le dismissioni vanno effettuate solo a condizioni ottimali, rileva come nel caso in esame tale orientamento non sembra aver trovato conferma: non si è provveduto, infatti, preliminarmente al risanamento dell'azienda in crisi. Quanto al diritto di prelazione riconosciuto agli enti locali, gli pare che mal si concili con l'intento di privatizzazione sotteso all'operazione, mentre la previsione di un sovrapprezzo di 20 miliardi nell'ipotesi di variante edilizia fa venir meno i necessari caratteri di certezza sulle condizioni di offerta. Conclude chiedendo ulteriori elementi informativi sugli intendimenti dell'acquirente e sul suo progetto imprenditoriale.

Il senatore PAROLA rileva innanzitutto come l'azienda agricola di Maccarese sia stata fonte di perdite economiche e di degrado per il ter-

ritorio, con pesanti aggravii per i contribuenti. Dopo aver manifestato l'opinione che gli accordi stipulati nel 1986 – nel cui ambito si pose il problema del mantenimento dell'unitarietà dell'azienda – vanno rispettati, ricorda come una quota degli ettari interessati dalla dismissione sia attualmente edificabile; gli risulta, peraltro, che il comune di Fiumicino sia orientato a ridurre tale quota. L'operazione comunque può dare stabilità ad un territorio che presenta rilevanti problemi e può costituire un volano per l'economia; le cooperative, quindi, hanno tutto l'interesse a partecipare e ad assecondare l'accordo. Quanto al diritto di prelazione riconosciuto agli enti territoriali, egli esprime su di esso un giudizio negativo, mentre appare auspicabile ed importante una partecipazione minoritaria anche a garanzia degli accordi del 1986.

Il senatore MUNGARI ritiene necessario fare chiarezza sulle responsabilità del degrado dell'azienda Maccarese e rileva l'insufficienza delle garanzie previste per il rispetto, da parte degli acquirenti, degli impegni contrattuali relativi al mantenimento dei livelli occupazionali, rilievo quest'ultimo fatto proprio anche dal senatore TURINI.

I senatori MORO e PACE chiedono, quindi, la disponibilità di copia del contratto di compravendita.

Agli intervenuti replica il presidente GROS PIETRO, che ricorda preliminarmente come, sin dagli anni '70 le società del gruppo IRI competenti a gestire l'azienda Maccarese abbiano registrato perdite continue e significative; perdite il cui livello la gestione di Iritecna è riuscita a contenere solo negli ultimi anni. La vicenda dell'azienda Maccarese risulta, dunque, esemplare delle motivazioni che hanno spinto il Governo ad avviare il processo di privatizzazione, evidenziando la incapacità della proprietà pubblica, in un mercato competitivo, a gestire in modo efficiente talune categorie di imprese, dovendosi caricare queste ultime (per motivazioni di natura politica) di molteplici «oneri impropri».

Ribadisce, peraltro, come, anche in questo caso, il principio seguito dall'IRI sia stato quello di realizzare la privatizzazione alle migliori condizioni. Ciò ha indotto l'Iritecna a non accettare le offerte al di sotto delle valutazioni peritali (questa la ragione che ha determinato l'esclusione dell'offerta avanzata dalle cooperative nel 1996) ed a valutare le offerte esclusivamente dal punto di vista della loro migliore convenienza economica, pur nel rispetto degli impegni presi con le parti sociali e gli enti locali nel 1986, così da realizzare la massima valorizzazione del patrimonio dell'Ente.

Replicando, quindi, alle questioni poste sui tempi di conclusione del contratto, il professor Gros Pietro chiarisce come le offerte non potevano essere rese note prima della conclusione del contratto, la cui data è stata fissata anche tenendo conto dei tempi previsti per l'audizione presso questa Commissione.

Quanto ai rilievi mossi sulla mancata realizzazione da parte del gruppo Iritecna di un efficiente polo agro-industriale nell'azienda Maccarese, ricorda le azioni intraprese, rilevando le difficoltà che inevitabil-

mente ha incontrato una società, come l'Iritecna, posta in liquidazione. Peraltro, proprio la qualificata competenza in campo agroindustriale è stato uno degli elementi che hanno motivato la positiva valutazione della offerta avanzata dalla società Edizione Holding.

Con riferimento alle dismissioni di alcuni beni immobili facenti parte dell'azienda Maccarese, realizzate nel corso degli ultimi anni, rileva come si sia trattato di operazioni concernenti beni di scarso valore e comunque in adempimento di impegni contratti precedentemente alla conclusione degli accordi del 1986 con le parti sociali e gli enti locali. La dismissione più significativa riguarda otto ettari di terreno ceduti, quest'anno, all'AMA, cessione concordata con il Comune e le organizzazioni dei lavoratori. Quanto all'offerta presentata dalle cooperative nel 1996, ribadisce come si trattasse di offerta al di sotto della valutazione peritale e perciò non presa in considerazione. Le medesime cooperative, peraltro, sono state invitate tramite la CISA a partecipare alla nuova trattativa nel 1998 e, pur avendo preso piena informazione dei dati relativi all'azienda, non hanno ritenuto di presentare un'offerta alternativa.

Venendo quindi a considerare il contenuto della clausola contrattuale, ove si prevede un sovrapprezzo di 20 miliardi da corrispondere dall'acquirente al venditore nel caso di eventuale realizzazione di una variante al piano regolare del comune di Fiumicino (variante che dovrebbero portare ad una edificabilità aggiuntiva nei territori ricompresi nell'azienda Maccarese), rileva come si tratti di una clausola tesa a fornire ulteriori garanzie al venditore, permettendogli, - ove si realizzi la ipotizzata mutazione degli strumenti urbanistici - di incamerare un compenso ulteriore proporzionato alla quantità di metri cubi aggiuntivi che potrebbero essere realizzati grazie alla citata variante. Rispondendo, infine, ai rilievi avanzati sul punto, ritiene quantitativamente adeguata la misura della garanzia prevista nel contratto per la salvaguardia dei livelli occupazionali.

In conclusione, il presidente Gros Pietro, replicando ad una specifica richiesta avanzata dal senatore PONTONE, svolge alcune considerazioni sulle condizioni dell'autostrada tangenziale di Napoli, rilevando come la proposta eliminazione del pedaggio non eliminerebbe la congestione che su questa tratta autostradale si registra. Sono invece allo studio progetti per la realizzazione di forme di pedaggio modulato e controllato nel tempo che garantiscano una circolazione più fluida e nello stesso tempo permettano l'acquisizione di risorse da destinare a un miglioramento delle infrastrutture.

Il senatore PONTONE ritiene queste ultime informazioni già note, e manifesta quindi la sua intenzione di avanzare una richiesta di maggiori chiarimenti in altra sede.

Il senatore PALUMBO esprime, invece, apprezzamento sulle iniziative da ultimo menzionate.

Il presidente CAPONI, nel ringraziare il professor Gros Pietro per la disponibilità mostrata e per le ampie e approfondite informazioni fornite, dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**

GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 1998

**271ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale GASPARRINI e PIZZINATO.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

La sottosegretaria GASPARRINI risponde all'interrogazione n. 3-01127, osservando preliminarmente che la questione sollevata nell'atto parlamentare è di grande delicatezza per le tematiche affrontate, relative alla corretta applicazione delle deroghe di legge in materia di collocamento degli invalidi. In particolare, le perplessità si appuntano sul contenuto della circolare del Ministro del lavoro n. 64 del 6 maggio 1996, ritenuta eccessivamente ampliativa delle ipotesi giustificative della suddetta sospensione.

L'articolo 9 della legge n. 79 del 1983, nello stabilire la sospensione degli obblighi occupazionali previsti dalla legge n. 428 del 1968, dispone che la stessa si applichi alle imprese impegnate in processi di ristrutturazione, conversione e riorganizzazione produttive, o soggette ad amministrazione straordinaria, per le quali sia stata accertata dal CIPI la sussistenza di una delle cause di intervento straordinario per la durata dei relativi processi debitamente riconosciuti.

Dalla norma risulta che oltre ai casi indicati per i quali l'ordinamento già prevede uno specifico procedimento amministrativo per riconoscere le situazioni di difficoltà delle imprese, la sospensione operi, in generale, anche nelle ipotesi di ristrutturazione, conversione e riorganizzazione produttive per le quali, tuttavia, il citato articolo 9 non individua i procedimenti amministrativi che le riconoscono.

Nel corso degli anni, considerata la notevole difficoltà interpretativa dell'articolo 9, sono stati individuati altri procedimenti amministrativi

diretti ad accertare la sussistenza delle oggettive situazioni di difficoltà delle aziende, quali i prepensionamenti e i contratti di solidarietà. In sostanza il Ministero del lavoro, considerata la particolare delicatezza della materia, ha ritenuto di poter applicare la sospensione degli obblighi occupazionali soltanto nei confronti delle aziende la cui situazione di grave difficoltà fosse riconosciuta attraverso procedimenti amministrativi specificamente previsti e disciplinati da norme di legge.

Peraltro, i cambiamenti intervenuti dal 1983, anno di emanazione della legge n. 79, nella situazione economica, produttiva e sociale del Paese, unitamente all'assetto della legislazione vigente, hanno indotto l'Amministrazione a reintervenire nella materia.

Con la circolare n. 64 del 1996 si è quindi introdotta la possibilità di concedere la sospensione degli obblighi occupazionali anche in ipotesi, del tutto residuali, non caratterizzate da un procedimento amministrativo formalmente individuato.

L'accertamento di tali situazioni comunque non prescinde dall'intervento di organi amministrativi che si è ritenuto di individuare negli uffici del collocamento in considerazione dei compiti che gli stessi svolgono in materia di occupazione.

La circolare citata ha, pertanto, individuato talune situazioni quali mobilità, blocco del *turnover*, riduzione dell'orario di lavoro, dimissioni incentivate, mobilità interna aziendale, processi di ristrutturazione o riorganizzazione senza intervento della Cassa integrazione guadagni, quali indicatori utili per valutare la sussistenza della situazione di grave difficoltà necessaria per applicare la sospensione degli obblighi occupazionali.

In merito è necessario sottolineare che la sola presenza di uno o più di tali indicatori non è di per sé sufficiente per la concessione della sospensione degli obblighi occupazionali, in quanto le medesime situazioni possono presentarsi in misura più o meno accentuata ed in contesti economici e produttivi aziendali molto diversi.

Pertanto è stata richiesta agli Uffici e alle Commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio una attenta e ponderata valutazione dei contrapposti interessi delle aziende e dei lavoratori appartenenti alle categorie protette, basate sulla conoscenza diretta dell'azienda e della realtà economica e produttiva locale.

Al fine di realizzare comportamenti operativi omogenei da parte degli Uffici sono stati predisposti dei modelli la cui utilizzazione da parte delle imprese, oltreché rappresentare una condizione di semplificazione per la presentazione delle domande, uniforma gli elementi di conoscenza delle situazioni aziendali che devono costituire oggetto di valutazione.

Nel dichiararsi parzialmente soddisfatto per la risposta, il senatore BATTAFARANO ricorda che l'interrogazione da lui sottoscritta trae spunto dall'emanazione della circolare da parte del Ministero del lavoro, richiamata nello stesso atto ispettivo e nella risposta della Sottosegretaria, che inopportuna ha esteso le cause di esenzione dall'obbligo di assunzione di lavoratori disabili, senza considerare, da un lato, che l'intera materia è oggetto di una revisione legislativa in corso - proprio

ieri la Camera dei deputati ha licenziato in seconda lettura, con modificazioni, un testo già approvato dal Senato – e che, dall'altra parte, il decreto legislativo n.469 del 1997 ha trasferito alle regioni le competenze amministrative in materia di collocamento. Poiché, nella fase di attuazione di detto decentramento, le competenze dell'amministrazione centrale tendono ad essere fortemente ridimensionate, è auspicabile che in futuro il Ministero non intervenga più in modo così penetrante su tale materia, oltre tutto in contrasto con la giurisprudenza della Corte di cassazione, che di recente si è pronunciata nel senso di non ritenere idonea a giustificare l'esenzione dagli obblighi derivanti dalla citata legge n. 482 la sola richiesta di cassa integrazione.

La sottosegretaria GASPARRINI risponde quindi all'interrogazione 3-01547, relativa ad un presunto caso di discriminazione nei confronti di un dipendente dell'Ente poste da parte dell'ente datore. Al riguardo precisa che, appunto perché trattasi di vicenda in un certo senso esterna nel suo svolgimento all'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale, nella risposta potrebbero riscontrarsi alcune lacune, da ricondurre però ad una difficoltà di reperimento delle relative notizie.

I fatti riassunti nell'atto ispettivo sono, peraltro, vari e mettono in campo l'attività di diversi uffici: in via preliminare si può affermare che parte dei fatti descritti si sono originati da un fraintendimento di fondo legato al rispetto delle procedure sancite dal decreto legislativo n. 626 del 1994 per la nomina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Nell'interrogazione viene, infatti, citato il rilievo che l'Ente Poste avrebbe mosso al dipendente in questione, ovvero quello di usare indebitamente la sigla RLS e, di conseguenza, di esercitare senza alcun titolo le relative facoltà. Da ciò, infatti, pare di capire – è d'obbligo il dubitativo perché si deve lamentare una scarsa chiarezza espositiva negli interlocutori dell'Ente in argomento – che ha, in gran parte, avuto origine l'avvio del procedimento disciplinare del quale si fa cenno nell'atto ispettivo.

L'Ente ha fatto presente, in proposito, che il procedimento era stato avviato in quanto il lavoratore avrebbe diffuso, tramite volantinaggio, notizie non riscontrate nei fatti, in merito alla presenza di amianto negli ambienti di lavoro, fregiandosi di un titolo (RLS) al quale egli non avrebbe avuto diritto: in realtà, si può parlare di un equivoco procedimentale, perché il lavoratore, sempre secondo le notizie fornite dall'Ente Poste, con nota del 9 febbraio di quest'anno, sarebbe stato eletto rappresentante per la sicurezza in difformità da quanto previsto all'articolo 18 del decreto legislativo n.626 del 1994, in quanto non risultava ancora definita la procedura sindacale.

L'articolo citato, infatti, pur prevedendo l'elezione o designazione in tutte le aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti del rappresentante per la sicurezza, demanda alla contrattazione collettiva la definizione degli aspetti applicativi quali sono il numero, le modalità di designazione o elezione, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni. Di tale rilievo sarebbe stata in-

formata la struttura presso la quale il lavoratore presta servizio, con la specifica che il nominativo, una volta precisate le procedure, poteva essere riproposto in qualsiasi momento.

Il provvedimento disciplinare, sempre secondo le notizie fornite dall'Ente poste in data 2 marzo 1998, non sarebbe stato applicato in quanto il lavoratore ha eccepito - e l'Ente ha riconosciuto - la mancata affissione nel luogo di lavoro del codice disciplinare, così come previsto dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori, con pregiudizio della validità del procedimento disciplinare medesimo.

Per quanto riguarda il più generale quesito in ordine alla indizione delle elezioni dei rappresentanti per la sicurezza in tutte le aziende, si fa presente che il ruolo dell'Amministrazione del lavoro è subordinato rispetto a quanto viene rimesso dal decreto legislativo in argomento all'autonomia delle parti: il citato articolo 18 del decreto legislativo 626 prevede, infatti, che il Ministero del lavoro possa intervenire in caso di mancato accordo delle parti, su comunicazione delle stesse. Di ciò l'Amministrazione non ha avuto notizia.

D'altra parte va evidenziata una frammentazione nelle notizie fornite in merito dall'Ente Poste, che, peraltro, com'è noto, è stato in questi anni interessato da una profonda trasformazione che rende ancora più incerti i confini della materia in questione, relativamente alla formalizzazione degli accordi di cui si parla.

Sulla base delle notizie fornite dall'Ente, sembra che lo stesso abbia avviato numerosi incontri e consultazioni con le organizzazioni sindacali senza addivenire però, evidentemente, agli accordi previsti dalle disposizioni normative in materia.

Sulla base delle segnalazioni ricevute si attiveranno comunque i competenti uffici del Ministero del lavoro con la precisazione, però, che l'Amministrazione non ha poteri sostitutivi né sanzionatori nel caso di specie.

Per quanto riguarda la questione relativa al rischio amianto, della quale si fa cenno nell'atto ispettivo, a tal fine comunicando le notizie fornite dalla competente A.S.L. che ha proceduto ai relativi accertamenti, si fa presente che non è stata riscontrata «situazione tale da costituire illecito alle norme in materia di igiene del lavoro relativamente al problema sollevato dai lavoratori circa la presenza di amianto nei locali di lavoro».

Passando all'altra questione sollevata relativa a presunte discriminazioni sindacali all'interno dell'Ente poste, occorre precisare che su tale punto l'ente non si è espressamente pronunciato, pur dando conto di aver consultato, nell'ambito degli incontri per la definizione delle procedure di sicurezza, le organizzazioni sindacali regionali, confederali ed autonome, firmatarie del contratto collettivo di lavoro.

In conclusione, la Sottosegretaria suggerisce di rivolgere i medesimi quesiti al Ministero vigilante che più utilmente potrà fornire notizie sulle questioni sollevate. Per quanto riguarda l'Amministrazione del lavoro, peraltro, la problematica è costantemente all'attenzione degli uffici ispettivi.

Il senatore MANZI sottolinea che la risposta del Governo giunge tardivamente, quando la vicenda oggetto dell'atto ispettivo da lui sottoscritto si è esaurita con il riconoscimento dei diritti del lavoratore interessato. D'altra parte, la vicenda stessa è sintomatica del clima di scarso rispetto dei diritti dei lavoratori nel quale procede la ristrutturazione dell'Ente poste. È auspicabile, in futuro, un controllo più stringente su questi aspetti da parte dell'autorità vigilante. Per tali motivi, si dichiara insoddisfatto della risposta della rappresentante del Governo.

*IN SEDE REFERENTE*

**(3362) Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cordoni ed altri; Serafini ed altri; Delfino Teresio ed altri

**(79) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri: Norme per la sicurezza e prevenzione degli incidenti negli ambienti di civile abitazione**

**(125) MANIERI ed altri: Norme sull'indennità di maternità e sull'indennizzo in caso di infortunio alle casalinghe**

**(207) SALVATO e CARCARINO: Norme per l'assicurazione del lavoro casalingo**

**(924) COSTA: Norme a tutela delle casalinghe per gli infortuni nel lavoro domestico**

**(2565) FIORILLO: Norme a tutela del lavoro casalingo per la prevenzione e l'assicurazione contro gli infortuni domestici**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 24 settembre 1998.

Il PRESIDENTE avverte che non vi sono altri iscritti a parlare nella discussione generale e la dichiara pertanto conclusa. Avverte altresì che nella giornata odierna la 12ª Commissione permanente dovrebbe esprimere il parere sui disegni di legge in titolo, parere che, anche in base alla corrispondenza intercorsa con la Presidenza del Senato in seguito al conflitto di competenza sollevato dalla stessa 12ª Commissione in ordine ai disegni di legge n. 3362 e n. 79 e conclusasi la scorsa settimana con la conferma della originaria assegnazione, sarà oggetto di attenta valutazione.

Dà quindi la parola alla relatrice ed alla rappresentante del Governo per le repliche.

La relatrice PILONI osserva in primo luogo che la discussione generale, che ha portato tra l'altro a scegliere come testo-base il disegno di legge n. 3362, ha posto in luce il carattere innovativo di un intervento legislativo che da un lato, allineandosi ad un indirizzo ripetutamente espresso dalle istituzioni dell'Unione europea, disciplina l'attività di pre-

venzione degli infortuni domestici, fenomeno la cui rilevanza è unanimemente riconosciuta, e, dall'altro lato, riconosce il valore sociale ed economico del lavoro di cura ed assistenza svolto in ambito familiare, attraverso l'istituzione di una copertura assicurativa obbligatoria contro il rischio infortunistico.

Nel testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento, il Capo II, dedicato alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione, contiene disposizioni di grande valore, sulle quali sarà comunque molto interessante acquisire l'avviso della Commissione sanità, testé richiamato dal Presidente; peraltro, l'attenzione, nel corso della discussione generale si è concentrata maggiormente sul Capo III, riguardante i profili assicurativi. Sui contenuti di esso sono state espresse alcune critiche, riconducibili, in sostanza, ad un dissenso sul carattere obbligatorio dell'assicurazione e sull'individuazione dell'INAIL come soggetto gestore in via esclusiva.

A tale proposito, va detto che l'obbligatorietà consegue direttamente all'impostazione della legge, volta a riconoscere il valore sociale del lavoro domestico, e, conseguentemente, ad estendere ad esso le tutele di tipo assicurativo e previdenziale di cui fruiscono i lavoratori autonomi e dipendenti. L'attribuzione all'INAIL del compito di gestire il fondo di cui all'articolo 10 del disegno di legge n. 3362 si motiva poi per l'esigenza di assicurare una platea di soggetti assicurati sufficientemente ampia per mantenere entro un livello ragionevolmente contenuto l'importo del premio assicurativo, che l'articolo 8 fissa in lire 25.000 annue. Comunque, già ora sono accessibili sul mercato forme integrative di assicurazione privata.

Nel dibattito è stato poi posto il problema di un ampliamento della fascia di età dei soggetti sottoposti all'obbligo di iscrizione all'assicurazione, nonché di un elevamento della soglia di reddito al di sotto della quale il premio assicurativo è posto a carico dello Stato, fissata al comma 2 dell'articolo 8 in un reddito annuo lordo individuale di 9 milioni e familiare di 18 milioni. Occorre però considerare che fino ad ora la discussione sul provvedimento all'esame si è orientata nel senso di privilegiare la scelta di varare comunque una normativa profondamente innovativa, pur in presenza di vincoli molto stringenti di finanza pubblica dai quali, evidentemente, non si può prescindere. Disponendo anche di dati più precisi di quelli attuali sull'ampiezza del fenomeno infortunistico - e a tale proposito opportunamente il disegno di legge n. 3362 ha previsto un accurato sistema di monitoraggio - sarebbe auspicabile, per il futuro, poter prevedere un progressivo ampliamento dell'area protetta, come peraltro è adombrato alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 10 del testo trasmesso dalla Camera dei deputati, dopo un periodo di verifica dei risultati derivanti dall'applicazione della nuova normativa. In questo ambito potrebbe collocarsi anche il problema, sollevato nel corso della discussione, di un ripensamento dell'esclusione degli infortuni mortali dalla copertura assicurativa.

In conclusione, la relatrice esprime l'auspicio di una sollecita conclusione dell'esame, senza peraltro escludere la possibilità di introdurre alcune modifiche al testo licenziato dalla Camera dei deputati, ad esem-

pio relativamente all'introduzione di una graduazione delle prestazioni secondo il livello di invalidità.

Il sottosegretario GASPARRINI esprime apprezzamento per la puntuale esposizione della relatrice Piloni, che ha efficacemente evidenziato le problematiche sottese alla normativa in esame.

Con la propria iniziativa legislativa, il Governo ha inteso porre le condizioni perchè finalmente siano riconosciute idonee forme di tutela contro i rischi infortunistici a favore di quei milioni di donne che espletano quotidianamente la loro attività lavorativa all'interno del proprio nucleo familiare.

Tali misure rispondono ad evidenti principi di giustizia, e contribuiranno a dare effettività al diritto alla salute sancito dalla Costituzione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*(195) SALVATO ed altri: Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto*

*(2873) CURTO: Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto*

*(3100) PELELLA ed altri: Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 30 luglio 1998.

Il relatore TAPPARO illustra uno schema di testo unificato, da lui predisposto secondo l'incarico a suo tempo conferitogli dalla Commissione, rilevando come tale proposta rappresenti il frutto di un complesso lavoro di sintesi sui vari disegni di legge presentati alla Commissione, anche alla stregua delle indicazioni che ha potuto raccogliere attraverso una serie di incontri intercorsi con esperti sulle problematiche connesse all'amianto.

In particolare, si sofferma sull'articolo 1, nel quale trovano indicazione le attività residuali per le quali a tutt'oggi possono determinarsi condizioni di rischio da amianto per talune categorie di lavoratori. Si tratta delle attività di bonifica nel settore delle miniere e delle cave di amianto, nonchè nell'ambito di siti industriali, delle attività di scoibentazione nell'edilizia, nell'impiantistica e nei mezzi di trasporto ferroviarie e dell'attività di smaltimento.

Per tali lavorazioni, la cui puntuale individuazione e classificazione viene rimessa ad un emanando decreto del Ministro del lavoro, viene previsto il mantenimento dell'obbligatorietà della specifica forma di assicurazione contro le malattie professionali prevista per il rischio da amianto.

Anche nel caso in cui le imprese non abbiano operato nel rispetto delle prescrizioni prevenzionali, ai lavoratori è peraltro riconosciuta una copertura previdenziale, fatta salva ovviamente l'azione risarcitoria nei confronti del datore di lavoro.

Con l'articolo 2, viene portato da dieci a sette anni il periodo minimo di esposizione all'amianto per il conseguimento del diritto ad un computo maggiorato, in ragione del coefficiente 1,5, del periodo stesso ai fini delle prestazioni pensionistiche.

Tale modifica tiene conto delle indicazioni che emergono dalla comunità scientifica, alla stregua delle quali non vi è in realtà una soglia temporale per l'esposizione alle fibre libere di amianto al di sotto della quale possa escludersi il rischio di insorgenza di patologie correlate a tale sostanza.

D'altra parte, appare necessario, quanto meno per evitare di dilatare in modo indefinito l'onere del provvedimento, individuare comunque un periodo minimo di esposizione, che viene quindi più congruamente individuato, come accennato, in sette anni.

L'articolo 3 rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro l'individuazione delle attività lavorative che comportano o abbiano comportato esposizione all'amianto. Tale disposizione tiene conto delle sollecitazioni da più parti formulate, in particolare dal senatore Curto, affinché si effettuasse una ricognizione quanto più possibile completa delle situazioni dalle quali può derivare un rischio per la salute da amianto.

Va poi sottolineato che il meccanismo individuato nello schema di testo unificato non predetermina a priori un *plafond* di domande accoglibili.

Per quanto riguarda la situazione dei lavoratori che tuttora possono trovarsi alle dipendenze di imprese in condizione di illegalità rispetto alla normativa sull'amianto, non sembra giusto che il solo strumento di tutela utilizzabile sia quello dell'azione risarcitoria. Sembra pertanto opportuno considerare la possibilità di dar vita ad un apposito fondo, in analogia con quello già operante per le vittime dei «pirati della strada», fondo che dovrebbe far fronte all'onere delle prestazioni a favore di quei lavoratori che sono stati esposti al rischio amianto in modo illegale, e quindi senza essere iscritti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali.

Il sottosegretario PIZZINATO rileva come la proposta di testo unificato testè esposta dal relatore non contenga l'indicazione dei mezzi per la copertura finanziaria dei maggiori oneri contemplati, sia per il periodo pregresso che il futuro. Non vi sono inoltre disposizioni dirette a far fronte al problema dei ritardi delle regioni, degli enti locali e delle ASL rispetto agli adempimenti di loro competenza per gli interventi di bonifica. Non si prevedono infine sanzioni nei confronti di coloro che non rispettano le prescrizioni di legge sulle lavorazioni comportanti il rischio da amianto.

Il senatore PELELLA sottolinea l'opportunità che, in occasione della ripresa dell'esame del provvedimento, sia chiarito se la riduzione a

sette anni della durata minima di esposizione al rischio amianto avrebbe in ipotesi effetto retroattivo.

Il relatore TAPPARO fa presente che tale questione dovrà formare oggetto di valutazione da parte della Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL  
RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 195, 2873  
E 3100**

**Art. 1.**

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge si considerano lavorazioni con presenza di amianto nel proprio ciclo produttivo esclusivamente le attività di bonifica nel settore delle miniere e cave di amianto, e di siti industriali, l'attività di scoibentazione nell'edilizia, nell'impiantistica e nei mezzi di trasporto ferroviario e l'attività di smaltimento di amianto. Tali attività devono svolgersi nel rispetto delle norme di sicurezza e tutela della salute di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, per eliminare o minimizzare l'esposizione all'amianto. I benefici derivanti dalla presente legge si applicano anche nel caso in cui l'esposizione all'amianto si determini o si sia determinata a causa del mancato rispetto da parte delle aziende delle prescrizioni relative alla sicurezza.

2. Per le lavorazioni connesse alle attività di cui al comma 1 del presente articolo, permane l'obbligatorietà della assicurazione contro le malattie professionali derivanti dal rischio di amianto, gestita dagli enti previdenziali competenti.

3. Le lavorazioni di cui al comma 2 vengono individuate e classificate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 2.**

1. Al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».

**Art. 3.**

1. Il comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, è sostituito dal seguente: «8. Per i lavoratori che risultino essere stati esposti all'amianto per un periodo superiore a sette anni, l'intero

periodo lavorativo e di esposizione, soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dal rischio di amianto, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente 1,5.».

2. Le attività lavorative che determinano o che hanno determinato esposizione all'amianto sono individuate con specifico decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in base ai censimenti, ai controlli e alle rilevazioni che emergono dai piani delle regioni e dalle province autonome di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257.

#### **Art. 4.**

1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è soppresso.

**IGIENE E SANITÀ (12ª)**

GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 1998

**185ª Seduta***Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Intervengono il sottosegretario di Stato per la sanità Viserta Costantini e il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Gasparrini.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

(A007 000, C12ª, 0047º)

Il senatore MONTELEONE ritiene doveroso informare la Commissione in ordine alla visita da lui recentemente compiuta insieme al senatore Lisi nel carcere di Lecce, ove si sono verificati negli ultimi sette mesi due suicidi ed una morte improvvisa tra i detenuti; questi decessi vanno ad aggiungersi alla morte per cause non accertate verificatasi nel 1997. La struttura penitenziaria in questione, benché moderna, risulta versare in una situazione di grave sovraffollamento, tenuto conto che in essa sono presenti 971 detenuti a fronte di una capienza teorica di 450-500; gli impianti per l'assistenza sanitaria, inoltre, appaiono decisamente carenti, dal momento che l'infermeria del carcere non dispone di alcun defibrillatore mentre i due elettrocardiografi risultano entrambi non funzionanti; i gabinetti radiologici, poi, sono del tutto privi di macchinari.

Prendendo spunto da quanto esposto, il senatore Monteleone propone che la Commissione svolga un'indagine conoscitiva in materia di assistenza sanitaria nei penitenziari, anche in vista del riordino della materia cui il Governo sta per porre mano sulla base del disegno di legge di delega recentemente approvato dal Senato.

Il presidente CARELLA, nel condividere nel merito la proposta del senatore Monteleone, avverte che essa sarà esaminata, ai fini del suo inserimento all'ordine del giorno della Commissione, nella prossima riu-

nione dell'Ufficio di Presidenza che avrà luogo martedì 6 ottobre alle ore 14,30.

(R029 000, C12ª, 0003ª)

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(79) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri.** – *Norme per la sicurezza e prevenzione degli incidenti negli ambienti di civile abitazione*

**(125) MANIERI ed altri.** – *Norme sull'indennità di maternità e sull'indennizzo in caso di infortunio alle casalinghe.*

**(924) COSTA.** – *Norme a tutela delle casalinghe per infortuni nel lavoro domestico.*

**(3362) Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici,** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Cordoni ed altri; Serafini ed altri; Delfino Teresio ed altri.

(Parere alla 11ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta di ieri si era conclusa la discussione. Dà quindi la parola al relatore e al rappresentante del Governo per le repliche.

Il relatore, senatore CAMERINI, dà lettura della seguente proposta di parere favorevole con osservazioni:

«La Commissione igiene e sanità, esaminati i disegni di legge in titolo, ribadisce in primo luogo che il carattere eminentemente sanitario di molte disposizioni dei disegni di legge nn. 3362 e 79 – nelle quali si prescrivono obblighi puntuali per il Ministero della sanità e si attribuiscono funzioni rilevanti al Servizio sanitario nazionale e all'Istituto superiore di sanità – avrebbe giustificato un loro esame nel merito da parte della Commissione stessa.

Per quanto riguarda in particolare il disegno di legge n. 3362, approvato dalla Camera dei deputati, si osserva in primo luogo che il comma 2 dell'articolo 3 assegna ai dipartimenti di prevenzione delle aziende delle unità sanitarie locali una serie di funzioni e di compiti, la cui realizzabilità appare dubbia alla luce delle risorse e delle strutture disponibili.

Si ritiene inoltre superfluo il comma 5 dello stesso articolo 3, dal momento che il Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000, presentato successivamente agli originali disegni di legge unificati dal testo in questione, prevede per la prima volta tutta una serie di interventi preventivi, fra i quali quelli finalizzati alla riduzione degli incidenti domestici.

Analoghe considerazioni valgono anche per il disegno di legge n. 79, mentre per i disegni di legge nn. 125 e 924 si ritiene di non avere nulla da osservare per quanto di competenza».

Il relatore ricorda poi brevemente l'iter del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, il quale è nato dalla congiunzione di un testo governativo, concernente solo l'aspetto assicurativo della materia, e di vari disegni di legge di iniziativa parlamentare, uno dei quali presentato da deputati dell'opposizione, che recavano anche interventi preventivi di carattere sanitario. Il testo unificato, ulteriormente arricchito dal comitato ristretto della XI Commissione della Camera dei deputati, veniva poi approvato dall'Assemblea con 346 voti a favore e soltanto 2 voti contrari; va in particolare osservato che in tale occasione un rappresentante di Alleanza nazionale - il deputato Iacobellis - ha espresso, a nome del suo Gruppo, un giudizio estremamente positivo sul disegno di legge.

Il sottosegretario VISERTA COSTANTINI ribadisce che il disegno di legge governativo affrontava esclusivamente i profili previdenziali e per tale motivo era stato presentato dal Ministro del lavoro e non dal Ministro della sanità. Come già ricordato dal relatore il disegno di legge approvato poi dalla Camera dei deputati detta una disciplina più organica e complessa e su di esso il Governo esprime un giudizio sicuramente positivo.

Peraltro il Ministero della sanità ha approvato, prima ancora che la Camera dei deputati licenziasse il disegno di legge in questione, il Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000, nel quale è contenuto un capitolo che pone la prevenzione degli incidenti domestici come obiettivo prioritario da perseguire, anticipando così quanto successivamente deliberato dalla Camera dei deputati.

Il sottosegretario Viserta Costantini giudica peraltro non infondate alcune osservazioni avanzate: in particolare il Governo è consapevole dei problemi di funzionalità che presentano i dipartimenti per la prevenzione in alcune parti del paese, e pertanto giudica necessario rafforzare tali strutture per metterle in grado di svolgere i compiti che il disegno di legge n. 3362 affida loro.

Ritiene infine opportuno che le funzioni che l'articolo 4 del citato disegno di legge attribuisce all'Istituto superiore di sanità, in ordine all'attivazione di un sistema informativo, siano invece attribuite all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro, struttura che ha una competenza specifica e una maggiore capacità operativa in materia.

Il relatore, senatore CAMERINI, condivide il suggerimento testé avanzato dal rappresentante del Governo.

Il senatore TOMASSINI, pur esprimendo soddisfazione perché molte delle critiche sollevate sono state recepite nel parere ed apprezzando le dichiarazioni del rappresentante del Governo, mantiene però alcune perplessità sul disegno di legge n. 3362. Ancorché tale provvedimento sia stato approvato quasi all'unanimità dalla Camera dei deputati e sia ispirato a principi certamente condivisibili, tuttavia

la normativa elaborata suscita, a suo giudizio, dubbi circa la sua effettiva realizzabilità.

Annuncia pertanto la propria astensione sulla proposta di parere.

Il senatore MONTELEONE rileva come Alleanza nazionale riconosca l'esigenza di affrontare la materia degli infortuni domestici – e ciò giustifica il voto favorevole espresso nell'altro ramo del Parlamento sul disegno di legge n. 3362 – pur nutrendo alcuni dubbi, di natura peraltro squisitamente tecnica, che hanno dato origine ai rilievi espressi dal senatore Campus nella seduta di ieri.

Annuncia pertanto la propria astensione.

La senatrice BERNASCONI dichiara il suo voto favorevole, condividendo l'opportunità di trasferire all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro i compiti che l'articolo 4 del disegno di legge n. 3362 attribuisce all'Istituto Superiore di Sanità. Osservato peraltro che la formulazione di alcune norme appare forse eccessivamente specifica in relazione ai compiti che vengono attribuiti al Servizio sanitario nazionale, auspica comunque una tempestiva approvazione ed attuazione del disegno di legge.

Il presidente CARELLA annuncia il proprio voto favorevole, pur rilevando che una formulazione più stringata di alcune disposizioni del disegno di legge n. 3362 sarebbe forse stata preferibile.

Il sottosegretario GASPARRINI fa presente che il Governo è interessato ad accogliere le osservazioni contenute nel parere della Commissione, pur auspicando una tempestiva approvazione di un provvedimento di indubbia rilevanza, giacché riguarda ben 7 milioni e mezzo di donne attualmente prive di un'adeguata tutela nello svolgimento del lavoro domestico.

La Commissione approva quindi la proposta di parere illustrata dal senatore Camerini, con l'integrazione suggerita dal sottosegretario Viserta Costantini.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 1998

**108ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
BEDIN

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(3510) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1997**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 5ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il presidente relatore BEDIN riferisce alla Giunta rilevando l'importanza dell'esame parlamentare del rendiconto generale dello Stato la cui funzione giuridico-costituzionale consiste nella verifica dell'ordinata gestione finanziaria dello Stato da parte del Governo sulla base delle entrate e delle autorizzazioni di spesa definite nel bilancio di previsione approvato dallo stesso Parlamento. Esso costituisce altresì la base contabile sulla quale si adeguano le autorizzazioni di cassa per l'assestamento del bilancio immediatamente successivo e si definisce il progetto del nuovo bilancio di previsione a legislazione vigente. Sotto il profilo delle competenze della Giunta appare particolarmente significativo il fatto che nel 1997 siano stati registrati risultati di rilievo nel processo di risanamento alla finanza pubblica e di convergenza per l'ingresso nell'unione economica e monetaria sia in relazione ai parametri stabiliti dal Trattato di Maastricht che con riferimento al Patto di stabilità e crescita. Al riguardo è opportuno tener conto che a tale processo di risanamento devono dare il loro apporto anche regioni, enti locali e enti pubblici in relazione ai quali il Governo, con il DPEF 1999-2001, ha proposto di affiancare al patto europeo di stabilità e crescita un «patto di stabilità interno», tema sul quale la Giunta potrà ritornare nel corso dell'indagine conoscitiva che ha recentemente deliberato sulla partecipazione delle regioni alle fasi formativa e applicativa del diritto comunitario.

Illustrando i saldi della finanza pubblica nel 1997 l'oratore sottolinea in particolare una crescita delle entrate tributarie di circa 8.500 miliardi rispetto alle previsioni, ascrivibile, tra l'altro, ad un aumento del

gettito dell'IVA di circa il 5 per cento connesso alla crescita dei consumi. Il gettito del contributo straordinario per l'Europa, in particolare, è stato di 9.000 miliardi nel 1996 e di oltre 18.000 miliardi nel 1997. L'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione (PA) nel 1997, è stato di 52.220 miliardi, pari al 2,7 per cento del prodotto interno lordo (PIL) ed è quindi inferiore al parametro del 3 per cento stabilito dal Trattato di Maastricht. La spesa per gli interessi della PA è diminuita nei valori assoluti attestandosi a 185.163 miliardi, inferiore a quanto previsto nel DPEF 1998-2000 grazie all'andamento positivo dei tassi di interesse sui titoli del debito pubblico; l'avanzo primario della PA è risultato pari a 132.943 miliardi mentre il saldo corrente primario della PA, al netto degli interessi, ha registrato un avanzo di 182.531 miliardi. Si riscontra anche un miglioramento del rapporto fra debito pubblico e PIL - che permane peraltro al di fuori del parametro del 60 per cento stabilito dal Trattato di Maastricht - che è passato dal 124,4 per cento del 1995 al 121,6 per cento del 1997, con una significativa flessione di tale rapporto dopo 15 anni di crescita ininterrotta.

Sottolineando come i dati esposti inducano a proporre un parere favorevole l'oratore ritiene tuttavia di ribadire le osservazioni già formulate lo scorso anno in relazione all'esigenza di corredare la presentazione del rendiconto generale di maggiori informazioni sull'evoluzione e lo stato dei flussi finanziari con l'Unione europea.

La Giunta, quindi, conferisce mandato al Presidente relatore a redigere un parere nei termini esposti.

**(3511) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1998**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il presidente relatore BEDIN riferisce sul disegno di legge in titolo soffermandosi in particolare sugli aspetti inerenti la partecipazione alla moneta unica, che sono quelli di maggiore interesse per la Giunta. Le previsioni assestate di competenza mostrano in particolare un miglioramento del saldo netto da finanziare rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio, corrispondente a circa 6.500 miliardi, che deriva da 4.800 miliardi di incrementi delle entrate e da circa 1.700 miliardi di riduzione di spese. Tale risultato costituisce un'ulteriore tappa di avvicinamento ai parametri dell'unione economica e monetaria, che significativamente è stata realizzata senza aumentare la pressione fiscale, grazie al miglioramento delle entrate extratributarie ed alla riduzione della spesa per gli interessi sul debito. Tali risultati consentiranno di ridurre l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici dai 64.400 miliardi stabiliti nella legge di bilancio ai 52.700 miliardi indicati nel disegno di legge di assestamento in esame.

Analogamente a quanto rilevato a proposito del rendiconto generale dello Stato, precedentemente esaminato, anche in relazione al disegno di

legge relativo all'assestamento del bilancio in esame l'oratore propone di esprimere un parere favorevole osservando l'esigenza di esporre in modo più chiaro i dati relativi all'andamento dei flussi finanziari con l'Unione europea in modo che si possa evidenziare, anche nell'ambito dei documenti di bilancio, il carattere di contribuente netto ormai assunto dall'Italia.

La Giunta, pertanto, conferisce mandato al relatore a redigere un parere nei termini emersi.

*SULLA PROCEDURA D'INFRAZIONE CONCERNENTE LA LEGGE SULL'ETICHETTATURA DELL'OLIO D'OLIVA*  
(A007 000, C23<sup>a</sup>, 0033<sup>o</sup>)

Il presidente BEDIN informa la Giunta che nella giornata di ieri la Commissione europea ha diffuso un comunicato stampa concernente l'avvio di una procedura d'infrazione nei confronti della legge italiana n. 313 del 1998, sulla commercializzazione dell'olio d'oliva. Il procedimento avviato dalla Commissione europea, peraltro, non concerne il merito della questione dell'etichettatura dell'olio d'oliva bensì il fatto che l'Italia – avendo notificato preliminarmente il disegno di legge ed essendo stata informata dalla Commissione che questa si accinge a presentare un'apposita iniziativa legislativa – non ha rispettato il periodo di dodici mesi che deve intercorrere fra la notificazione e l'approvazione di un disegno di legge su questa materia.

Rilevando che la Commissione segnala altresì di aver ricevuto delle obiezioni sul suddetto progetto di legge da parte di due Stati membri, l'oratore propone di verificare, d'intesa con la Commissione agricoltura, la possibilità di svolgere una procedura informativa congiunta onde acquisire maggiori informazioni dal Governo, il quale è stato chiamato a dare una risposta all'Unione europea entro quindici giorni.

Il senatore LO CURZIO sottolinea l'opportunità di ascoltare personalmente il Ministro per le politiche agricole su di un argomento così delicato, tenendo conto dell'importanza, anche in termini occupazionali e di prospettive di sviluppo, della produzione di olio di qualità per le regioni meridionali e per la Sicilia in particolare. Al riguardo è necessario altresì considerare che, come dimostra anche la vicenda dei pomodori pachino, non è la prima volta che l'Unione europea adotta un comportamento che appare vessatorio nei confronti dell'agricoltura italiana laddove viene invece favorita la politica di apertura nei confronti dei paesi terzi del Mediterraneo.

Il senatore TAPPARO chiede chiarimenti sui motivi che hanno indotto la Commissione europea ad avviare una procedura d'infrazione comprendendo che non sia opportuno enfatizzare tali controversie in una fase delicata dell'integrazione europea ed osservando tuttavia l'esigenza di una informazione meno superficiale, anche sugli organi di stampa, sui

motivi di contenzioso con l'Unione europea che non riguardano solamente l'olio d'oliva ma anche altri settori quali il riso, gli agrumi e le relazioni con taluni paesi del Mediterraneo.

Il presidente BEDIN precisa che nel suo comunicato ufficiale la Commissione europea si riserva di affrontare il merito della questione indicando che la suddetta procedura di infrazione concerne esclusivamente il rispetto dei termini tra la notifica del disegno di legge e la sua definitiva approvazione. Per quanto concerne il merito del provvedimento sull'etichettatura dell'olio d'oliva l'oratore sottolinea che l'Italia non si è presentata compatta nei confronti dell'Unione europea, essendo state sollevate delle obiezioni anche da talune imprese italiane.

La senatrice SQUARCIALUPI condivide le osservazioni del senatore Tapparo e sottolinea come l'Italia sconti dei preconcetti che si sono consolidati in sede comunitaria anche a causa delle frequenti inadempienze verificatesi nel passato. Essa, pertanto, non deve rinunciare a far valere i propri interessi ma deve tener conto che la violazione degli obblighi comunitari in un settore, per quanto importante, può provocare dei danni, non solo in termini di immagine, in numerosi altri settori.

Il senatore CORRAO non esclude che in relazione alla suddetta vicenda vi siano delle responsabilità di ordine burocratico.

Il senatore PAPPALARDO sottolinea come, al di là di eventuali responsabilità di carattere burocratico, vi siano degli importanti nodi politici. Uno di questi è costituito dalla politica agricola comune, in relazione alla quale manca una guida europea sufficientemente autorevole da realizzare una sintesi fra gli inevitabili conflitti di interesse ed evitare che si verifichino fenomeni non edificanti, quali le controversie sulle quote latte o sulle quote di produzione dell'olio. Si assiste inoltre ad una preoccupante crescita della pervasività della normativa dell'Unione europea la quale, legiferando su tutto, pone oggettivamente gli Stati membri, in taluni casi, in condizione di rendersi inadempienti per poter tutelare i rispettivi interessi. Tale pervasività del diritto comunitario è dimostrata dallo stesso tenore del comunicato stampa sulla suddetta procedura di infrazione, che precisa che le disposizioni degli Stati membri in violazione della direttiva comunitaria sulle norme tecniche sono inoppugnabili ai terzi e possono essere disapplicate dai giudici nazionali, con il conseguente risultato di rendere inefficace una legge nazionale. La tendenza a disciplinare anche aspetti di dettaglio è però destinata ad esasperare i conflitti e sembra andare oltre l'obiettivo originario del diritto comunitario, costituito dall'armonizzazione delle legislazioni nazionali al fine di favorire, attraverso l'apertura dei mercati, l'integrazione economica.

La Giunta, infine, conviene sulla proposta del Presidente conferendogli il mandato a definire le opportune intese con la Commissione agricoltura per procedere all'audizione di un rappresentante del Governo.

## OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

**(339) Schema di regolamento per l'attuazione della direttiva 95/16/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e per la semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3 del Regolamento. Osservazioni favorevoli e proposte di modifica alla 10ª Commissione)

(R144 003, C10ª, 0004ª)

Riferisce alla Giunta il relatore PAPPALARDO il quale rileva il ritardo con cui l'Italia, con il provvedimento in titolo, si accinge a recepire la direttiva 95/16/CE, i cui termini di attuazione sono scaduti nel 1997. Riferendosi al precedente dibattito l'oratore osserva tuttavia come tale ritardo non possa essere esclusivamente ricondotto ad inadempienze burocratiche si debba anche ascrivere alla comprensibile esigenza di offrire agli operatori del settore un sufficiente margine di tempo per adeguarsi alla nuova disciplina.

Procedendo al confronto tra le disposizioni del provvedimento in titolo e quelle della direttiva il relatore osserva in primo luogo come la seconda si applichi esclusivamente agli ascensori laddove il Governo ha ritenuto di elaborare uno schema di regolamento che si applica sia agli ascensori che ai montacarichi in coerenza, peraltro, con il processo di decentramento che vede l'attribuzione di competenze amministrative su entrambe le materie ai Comuni. L'articolo 7, comma 4, del provvedimento in esame prevede il ritiro temporaneo dal mercato e il divieto di utilizzazione degli ascensori che, pur muniti della marcatura CE, rischiano di pregiudicare la sicurezza di persone e beni laddove l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva del 1995, non contempla il ritiro temporaneo. Altre lievi difformità riguardano l'articolo 1, comma 4, dello schema di regolamento, che consente la presentazione, a scopo dimostrativo, di ascensori non conformi in occasioni di fiere ed esposizioni, purché non siano messi in uso, mentre la direttiva non impedisce la messa in uso in tali occasioni di ascensori non conformi purché siano prese adeguate misure di sicurezza per la protezione delle persone; l'articolo 2 dello schema di regolamento dispone poi che per commercializzazione si intende la prima immissione sul mercato degli ascensori o dei loro componenti laddove l'articolo 1 della direttiva precisa che la commercializzazione dell'ascensore ha luogo a seguito della sua installazione.

L'oratore illustra inoltre talune proposte di modifica, che ritiene opportuno inserire nelle osservazioni da esprimere alla 10ª Commissione, che riguardano profili di difformità dalla direttiva comunitaria di maggiore rilevanza. In relazione all'articolo 9, comma 3, in particolare, il relatore osserva che la reintroduzione dell'istituto del silenzio rifiuto appare in contrasto con il processo di semplificazione delle procedure amministrative in corso a livello nazionale e comunitario e con l'allegato VII della direttiva. Si rende inoltre necessaria la modifica dell'articolo 13, comma 1, del provvedimento in titolo, che prevede che le verifiche straordinarie a seguito di verbale negativo sul primo collaudo siano

compiute dall'azienda sanitaria o dalla direzione provinciale del lavoro rispettivamente competenti. Il paragrafo 6 dell'allegato VI della direttiva 95/16/CE prevede infatti che, a seguito di esito negativo dell'esame finale dell'installazione dell'ascensore, dopo la realizzazione dei necessari adeguamenti, venga svolta una nuova verifica da parte dello stesso organismo di certificazione che ha effettuato il precedente collaudo.

L'oratore propone pertanto di esprimere osservazioni favorevoli con le suddette proposte di modifiche.

Il senatore MUNGARI chiede precisazioni sulla differente nozione di commercializzazione recata dal provvedimento in esame e dalla direttiva.

Il relatore PAPPALARDO precisa che in base alla direttiva si parla di commercializzazione dopo l'avvenuta installazione mentre, secondo lo schema di regolamento, la commercializzazione avviene al momento della prima immissione sul mercato di un ascensore o di un suo componente per la sua distribuzione ed impiego. L'oratore non ritiene tuttavia che tale differenza meriti una specifica segnalazione.

Il presidente BEDIN conviene con le osservazioni del relatore in merito alla reintroduzione dell'istituto del silenzio rifiuto e alla difformità tra l'articolo 13 dello schema di regolamento e la direttiva.

La Giunta, quindi, conferisce mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli con le proposte di modifiche emerse nel dibattito.

*La seduta termina alle ore 9,25.*